



MASSIMARIO DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DELL'ABRUZZO

Biennio 2018-2019



CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DELL'ABRUZZO

Sede di L'Aquila
Via Salaria Antica Est n. 27
67100 L'Aquila

Sezione Staccata di Pescara
Piazza Italia n. 15
65121 Pescara

PREFAZIONE

Con grande soddisfazione sono qui a commentare la nascita di questa raccolta di giurisprudenza delle sentenze emesse nel corso degli anni 2018 e 2019 dalle Commissioni Tributarie, Provinciali e Regionale dell'Abruzzo (ora Corti di Giustizia Tributaria di primo e di secondo grado), opera che, oltre all'indubbio valore che intrinsecamente rappresenta, si pone come lodevole prosecuzione dell'attività di studio e catalogazione iniziata in seno a questo Ufficio giudiziario fin dall'anno 2014.

Come tutte le opere di contenuto simile, la presente si pone l'ambizioso scopo di offrire ai lettori un completo panorama dello sviluppo della giurisprudenza locale di merito sulle questioni relative al contenzioso tributario, sia per offrire un contributo allo studio delle varie questioni, sia per cercare di indirizzare le future scelte dei vari soggetti che operano nel settore, rendendo noti i criteri di interpretazione delle norme adottati.

Ovviamente i primi ad esser pienamente consapevoli della delicatezza del compito sono proprio i giudici tributari i quali, sempre pronti ad una rielaborazione critica delle proprie scelte e decisioni, attendono con serenità le valutazioni e le critiche sul loro operato, con l'auspicio della nascita di un intenso dibattito, al fine di migliorare il contenuto delle future decisioni e con la speranza di rendere ai Cittadini e all'Amministrazione una risposta giurisdizionale sempre più adeguata.

Mi corre l'obbligo di ringraziare tutti coloro che con spirito di sacrificio hanno contribuito alla realizzazione della presente opera, in particolare i componenti del comitato scientifico e, mi sia consentito, di rivolgere un particolare ringraziamento alla dr.ssa Arianna Biancone, che tanto tempo ed energie ha dedicato alla realizzazione dell'opera.

Giansaverio Cappa

UFFICIO DEL MASSIMARIO

Direttore: Dott. Giansaverio CAPPA

Presidente della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo

Comitato scientifico:

Prof. Avv. Fabrizio MARINELLI	Università di L'Aquila
Prof. Walter GIULIETTI	Università di L'Aquila
Prof.ssa Annalisa PACE	Università di Teramo
Prof.ssa Caterina VERRIGNI	Università di Pescara
Prof.ssa Maria Cristina CERVALE	Università di L'Aquila
Dott. Vincenzo DI SABATINO	Dottore Commercialista

Coordinatrici:

Dott.ssa Ivana DORIA

Direttore della segreteria della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo

Dott.ssa Arianna BIANCONE

Funzionario presso la CTR Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara

INDICE SINTETICO

ACCERTAMENTO	1
CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO	6
DICHIARAZIONI	11
FINANZA LOCALE	
CONTRIBUTI CONSORTILI	13
DIRITTO CAMERALE ANNUALE	14
IMU – ICI	15
IRAP	17
PUBBLICITA'	18
TARSU – ECA	19
TASSE AUTOMOBILISTICHE	20
TOSAP	21
IMPOSTA UNICA SCOMMESSE	22
IRES	23
IRPEF	28
IVA	35
PROCESSO TRIBUTARIO	42
REGISTRO IPOTECARIE CATASTALI	52
RISCOSSIONE	59
SUCCESSIONE	63
SANZIONI	64

INDICE ANALITICO**ACCERTAMENTO**

1. CTR AQ Sentenza n. 186-IV-2018 del 27/02/2018
ACCERTAMENTO - L'obbligo di motivazione non sussiste per atti che il contribuente conosca già legalmente ed integralmente 1

2. CTR PE Sentenza n. 212-VII-2018 del 06/03/2018
ACCERTAMENTO – Contraddittorio - Obbligo di valutare le osservazioni del contribuente ma non di esplicitare detta valutazione nell'atto impositivo - Sussiste 1

3. CTR PE Sentenza n. 267-VII-2018 del 22/03/2018
ACCERTAMENTO – Notifica società estinta - Disciplina sul differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società - Natura interpretativa – Non sussiste 1

4. CTR AQ Sentenza n. 464-II-2018 del 09/05/2018
ACCERTAMENTO – Irretroattività D.Lgs. n. 175/2014 - E' annullabile l'accertamento alla persona giuridica estinta prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2014 2

5. CTR AQ Sentenza n. 763-V-2018 del 12/07/2018
ACCERTAMENTO - Notifica - Regime di trasparenza nelle società di capitali –Applicabilità disciplina società di persone - Sussiste 2

6. CTR PE Sentenza n. 1075-VII-2018 del 15/11/2018
ACCERTAMENTO - Agevolazioni A.S.D. non lucrative – Valutazione effettivo svolgimento attività senza fine di lucro – Sussiste 3

7. CTR PE Sentenza n. 1094-VII-2018 del 15/11/2018
ACCERTAMENTO – Annullamento in autotutela - Il nuovo atto impositivo emesso in autotutela non deve contenere una maggiore imposizione tributaria 3

8. CTR AQ Sentenza n. 1154-III-2018 del 29/11/2018
ACCERTAMENTO – Accertamento induttivo – Impiego di fatto di più lavoratori rispetto a quelli formalmente risultanti – Legittimità 3

9. CTR PE Sentenza n. 1167-VI-2018 del 06/12/2018
ACCERTAMENTO - Obbligo del contraddittorio preventivo in materia di tributi armonizzati - Nullità insanabile – Sussiste 4

10. CTR PE Sentenza n. 149-VI-2019 del 12/02/2019
ACCERTAMENTO – Notificazione - Il domicilio fiscale indicato nella dichiarazione dei redditi vale come nuova elezione di domicilio 4

CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO

11. CTR AQ Sentenza n. 76-IV-2019 del 24/01/2019
CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO – Omissione - Sanzioni – Quantificazione in misura massima6
12. CTR PE Sentenza n. 85-VII-2019 del 28/01/2019
CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO - Ricorso avverso pluralità di atti - Quantificazione6
13. CTR PE Sentenza n. 237-VII-2019 del 08/3/2019
CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO – Quantificazione per ampliamento del thema decidendum anche in corso di causa – Legittimo 6
14. CTR PE Sentenza n. 397-VI-2019 del 16/4/2019
CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO – Ricorso cumulativo – Debenza per ogni atto impugnato - Violazione del principio del divieto di doppia imposizione - Non sussiste - Violazione principi costituzionali - Non sussiste - Debenza del Contributo Unificato Tributario dovuto secondo l'esito o secondo giudizi collegati - Non sussiste7
15. CTP AQ Sentenze n. 415-I-2018 del 11/09/2018
CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO – il numero di atti impugnati non si determina solo dal *petitum* – Sussiste 7
16. CTP AQ Sentenza 229/II/2019 del 12/06/2019
CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO - Obbligo di motivazione dell'invito al pagamento assolto con l'indicazione delle norme di riferimento - Sussiste - Automatismo nel calcolo degli importi dovuti - Sussiste - Discrezionalità dell'Amministrazione finanziaria - Non sussiste 8
17. CTP AQ Sentenza 230/II/2019 del 12/06/2019
CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO - Sanzione per omesso pagamento - Applicabilità definizione agevolata ex d.l. n. 119/2018 - Non sussiste - Applicabilità silenzio-assenso ex art. 11, comma terzo, dello Statuto del contribuente - Non sussiste - Debenza nel caso del giudizio tributario di rinvio da Cassazione – Sussiste 8
18. CTP AQ Sentenza 573-II-2019 del 04/12/2019
CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO - Il raddoppio del contributo unificato ex art. 13 co. I quater D.P.R. 115/2002 è previsto per solo il contenzioso civile – Sussiste – Applicabile al contenzioso tributario – Non sussiste – Suscettibile di interpretazione estensiva o analogica – Non Sussiste 9
19. CTP PE Sentenza n. 197-I-2019 del 08/04/2019
CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO - Indeterminabile per l'atto di pignoramento di crediti presso terzi per presunti debiti esattoriali di terzi - Non sussiste - Determinazione secondo il valore delle cartelle di pagamento o degli accertamenti esecutivi – Sussiste9

20. CTP PE Sentenza n. 279-I-2019 del 20/05/2019
CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO - Debenza su atti con valore pari a zero - Sussiste 10
21. CTP PE Sentenza n. 564-I-2019 del 20/05/2019
CONTRIBUTO UNIFICATO CORTE DI CASSAZIONE – Recupero tramite Commissione Tributaria Regionale - Applicabilità art. 28, comma 4, del D.Lgs. n.175/2014 – Sussiste - Atto fiscale che conserva efficacia nell'intero quinquennio successivo alla data di cancellazione della società dal Registro delle imprese – Sussiste 10

DICHIARAZIONI

22. CTR PE Sentenza n. 881-VII-2018 del 21/09/2018
DICHIARAZIONI – Credito di imposta - Le formalità previste da un concorso per ottenere benefici fiscali sono a pena di decadenza - Sussiste 11
23. CTR AQ Sentenza n. 1189-IV-2018 del 17/12/2018
DICHIARAZIONI – Il principio di emendabilità della dichiarazione fiscale non opera per le dichiarazioni soggette a decadenza e negoziali – Sussiste 11
24. CTR PE Sentenza n. 657-VII-2019 del 02/07/2019
DICHIARAZIONI – Omissione versamento ritenute d'acconto - La responsabilità solidale ex art. 35 d.p.r. n. 602/1973 è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute – Sussiste - L'obbligo di versamento della ritenuta d'acconto è una obbligazione autonoma rispetto all'imposta – Sussiste 11
25. CTR AQ Sentenza n. 848-IV-2019 del 15/10/2019
DICHIARAZIONI – Periodo di imposta nel caso di liquidazione coatta amministrativa -Scomputo delle ritenute d'acconto solo all'atto della dichiarazione dei redditi di chiusura – Sussiste 12

CONTRIBUTI CONSORTILI

26. CTR AQ Sentenza n. 832-IV-2018 del 04/09/2018
CONTRIBUTI CONSORTILI - Presunzione di "vantaggiosità" vincibile impugnando i provvedimenti su "perimetro di contribuenza"-"piano di classifica" – Sussiste 13

DIRITTO CAMERALE ANNUALE

27. CTR PE Sentenza n. 345-VII-2018 del 12/04/2018
DIRITTO CAMERALE ANNUALE - Tributo a prescrizione quinquennale e non decennale - Sussiste 14

IMU – ICI

28. CTR AQ Sentenza n. 46-IV-2018 del 22/01/2018

ICI - Esenzione per i fabbricati rurali con effetto dell'annotazione ex art. 1 comma 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 luglio 2012 - Sussiste 15

29. CTR PE Sentenza n. 871-VII-2018 del 21/09/2018

ICI - Immobili enti ecclesiastici destinati ad attività ricettive – Debenza - Sussiste 15

30. CTR AQ Sentenza n. 915-IV-2019 del 08/11/2019

IMU - Scissione parziale con tributi a carico della società scissa - Sussiste - Scissione totale con tributi a carico della società beneficiaria - Sussiste - Sull'amministrazione o sul concessionario per la riscossione gravano ulteriori adempimenti notificatori o motivazionali nei confronti della società subentrante - Non sussiste 16

31. CTP PE Sentenza n. 679-I-2018 del 16/10/2018

ICI – Le agevolazioni “abitazione principale” spettano solo per la dimora abituale di tutti i familiari - Sussiste 16

IRAP

32. CTR AQ Sentenza n. 610-I-2018 del 07/06/2018

IRAP – Medici convenzionati SSN - L'autonoma organizzazione ai fini IRAP sussiste in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla convenzione con il Servizio sanitario nazionale - Sussiste 17

33. CTR PE Sentenza n. 1024-VI-2019 del 16/12/2019

IRAP - Determinazione del reddito d'impresa – Deducibilità quote di ammortamento delle aziende date in affitto o in usufrutto dal reddito dell'affittuario o dell'usufruttuario – Sussiste – Deducibilità dal reddito del concedente – Non Sussiste 17

PUBBLICITA'

34. CTR AQ Sentenza n. 936-I-2018 del 11/10/2018

PUBBLICITA' – ultrattività aumenti tariffari D.L. 83/2012 - Sussiste 18

TARSU – ECA

35. CTR AQ Sentenza n. 12-II-2018 del 17/01/2018

TARSU: la denuncia di inizio occupazione non è necessaria quando il possesso è conosciuto dal Comune - Sussiste 19

36. CTR AQ Sentenza n. 199-IV-2019 del 25/02/2019
 ECA - Applicabilità nel 2013 dell'addizionale Enti comunali di assistenza - Non sussiste19

TASSE AUTOMOBILISTICHE

37. CTR AQ Sentenza n. 465-V-2018 del 09/05/2018
 TASSE AUTOMOBILISTICHE – Prescrizione decennale per riscuotere il credito erariale divenuto definito – Sussiste 20
38. CTP AQ Sentenza 361-I-2019 del 01/10/2019
 TASSE AUTOMOBILISTICHE – Sisma Abruzzo – Decadenza potere di accertamento in conseguenza della disciplina dei versamenti sospesi per i soggetti fuori cratere - Interruzione – Sussiste 20

TOSAP

39. CTR AQ Sentenza n. 1177-V-2018 del 12/12/2018
 TOSAP – Esenzione - Gestione dell'opera pubblica di natura economica – Non sussiste 21

IMPOSTA UNICA SCOMMESSE

40. CTR PE Sentenza n. 303-VI-2019 del 26/3/2019
 IMPOSTA UNICA SCOMMESSE - Obbligo traduzione atti tributari in lingua straniera - Non sussiste - Perfezionamento e luogo del contratto di scommessa coincidenti con il luogo di accettazione - Sussiste 22
41. CTR PE Sentenza n. 306-VI-2019 del 26/3/2019
 IMPOSTA UNICA SCOMMESSE - Contrasto tra art. 1, c. 66, lett. b., della l. 13 dicembre ed art. 401 della Direttiva 28 novembre 2006 n. 2006/112/CE di tributo – Non sussiste – Natura di tributo armonizzato - Sussiste 22

IRES

42. CTR PE Sentenza n. 203-VII-2018 del 05/03/2018
 IRES - Doppia imposizione - Società di gestione fondi di investimento – Il beneficiario effettivo è colui che ha la reale disponibilità giuridica ed economica dei dividendi - Sussiste 23
43. CTR PE Sentenza n. 257-VI-2018 del 15/03/2018
 IRES - Doppia imposizione e verifica dell'effettivo pagamento dell'imposta sui dividendi trasferiti all'estero – Sussiste 23

44. CTR PE Sentenza n. 584-VI-2018 del 06/06/2018 IRES - Doppie imposizioni - La diversa modalità di tassazione impone di provare la concreta discriminazione - Sussiste	23
45. CTR AQ Sentenza n. 898-I-2018 del 20/09/2018 IRES – Doppie imposizioni – Cumulabilità benefici – Non Sussiste	24
46. CTR AQ Sentenza n. 937-I-2018 del 11/10/2018 IRES - Cumulabilità Tremonti Ambiente con III Conto Energia – Rigetto istanza di rimborso – Incompetenza Agenzia delle Entrate stessa - Sussiste	24
47. CTR PE Sentenza n. 1041-VI-2018 del 12/11/2018 IRES – Doppie imposizioni - Compensazione della ritenuta sui dividendi nel periodo intercorrente tra il D. Lgs. n. 344/2003 e la Legge n. 244/2007 – Sussiste	25
48. CTR PE Sentenza n. 1095-VII-2018 del 15/11/2018 IRES - Doppie imposizioni – Beneficiario effettivo - Valutazione dei requisiti nelle holding di pura partecipazione	25
49. CTR AQ Sentenza n. 1176-V-2018 del 12/12/2018 IRES - Doppie imposizioni - Non è possibile avvalersi contemporaneamente della Convenzione Italia-Svizzera e della Direttiva madre-figlia - Sussiste	26
50. CTR PE Sentenza n. 293-VII-2019 del 20/3/2019 IRES – Doppie imposizioni – Dividendi da cash pooling - Documentazione necessaria per l'assolvimento della prova	26
51. CTR PE Sentenza n. 668-VI-2019 del 11/07/2019 IRES - Doppia imposizione - Convenzione Italia-Regno Unito - Il credito di imposta nella percezione dei dividendi si matura se si dimostra la buona fede – Sussiste	27
52. CTP PE Sentenza n. 115-II-2019 del 12/02/2019 IRES - Doppie imposizioni dividendi fondazioni – Prelievo discriminatorio in assenza di prelievo fiscale 'compensabile' nel paese di residenza – Sussiste	27
IRPEF	
53. CTR AQ Sentenza n. 169-I-2018 del 15/02/2018 IRPEF - Prescrizione decennale dei crediti tributari ex art. 2947 – Sussiste	28
54. CTR AQ Sentenza n. 359-II-2018 del 16/04/2018 IRPEF - Ripresa degli adempimenti fiscali - Ai contribuenti residenti nel cratere sismico non è estensibile la disciplina dei residenti fuori cratere - Sussiste	28

55. CTR PE Sentenza n. 488-VII-2018 del 14/05/2018
IRPEF - Redditi da lavoro irregolare: è onere del precettore calcolare le imposte – Sussiste..... 28
56. CTR AQ Sentenza n. 712-V-2018 del 04/07/2018
IRPEF – Doppie imposizioni - Convenzione Italia-Bulgaria - In difetto della produzione documentale non è possibile esprimere alcun giudizio sulla fondatezza della richiesta - Sussiste 29
57. CTR AQ Sentenza n. 1155-III-2018 del 29/11/2018
IRPEF – Residenza in Italia per la maggior parte dell'anno – Obbligo tassazione nazionale – Sussiste – Applicazione frazionamento tassazione secondo modello OCSE e commentario – Non Sussiste 29
58. CTR AQ Sentenza n. 1190-IV-2018 del 17/12/2018
IRPEF - Detrazione d'imposta per interventi di riqualificazione energetica legge n. 296/2006 – Omissione comunicazione lavori all'Enea entro il termine di 90 giorni – Decadenza dal beneficio – Sussiste 30
59. CTR PE Sentenza n. 3-7-2019 del 10/01/2019
IRPEF – Associazioni non riconosciute – Variazione sostanziale dell'oggetto sociale – Conseguenze ai fini tributari - Sussiste 31
60. CTR PE Sentenza n. 68-VII-2019 del 23/01/2019
IRPEF – Plusvalenza da cessione unitaria di singoli terreni edificabili – Tassabilità – Sussiste 31
61. CTR PE Sentenza n. 259-VII-2019 del 12/3/2019
IRPEF - Doppie imposizioni - Convenzione Italia-Francia – Imponibilità pensioni di vecchiaia nello Stato di erogazione - Sussiste 31
62. CTR PE Sentenza n. 656-VII-2019 del 02/07/2019
IRPEF - criteri di tassazione delle cd. "stock options" - Il momento di realizzazione del presupposto impositivo è il trasferimento della titolarità – Sussiste - Il momento di realizzazione del presupposto impositivo è l'offerta – Non Sussiste 32
63. CTR PE Sentenza n. 860-VI-2019 del 15/10/2019
IRPEF – Doppia imposizione - Le trasferte operate all'estero influiscono sul luogo della prestazione – Non Sussiste – Il luogo della prestazione è la sede della direzione effettiva dell'impresa – Sussiste 32
64. CTR PE Sentenza n. 878-VI-2019 del 25/10/2019
IRPEF – Accertamento maggior reddito imponibile - Certezza della data delle scritture contabili - Può essere ritenuta nel caso in cui la scrittura formi un corpo unico con il foglio sul quale è impresso il timbro postale – Sussiste 33
65. CTR PE Sentenza n. 879-VI-2019 del 25/10/2019

IRPEF – Accertamento maggior reddito imponibile - Presunzione legale di redditività degli investimenti nei Paesi cd. "offshore" (Art. 12 D.L. n. 78/2009) - Norma procedimentale retroattiva – Sussiste - Incide esclusivamente sul metodo di acquisizione della prova – Sussiste 33

66. CTR PE Sentenza n. 1051-VI-2019 del 18/12/2019

IRPEF - Doppie imposizioni - Concetto di residenza legata sia al luogo nel quale il contribuente vive che al luogo in cui ha sede il datore di lavoro - Sussiste - Necessaria applicazione di ulteriori criteri in ordine gerarchico – Sussiste 34

IVA

67. CTR AQ Sentenza n. 142-V-2018 del 07/02/2018

IVA - Ai fini del rimborso IVA è sufficiente l'esposizione del credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi - Sussiste 35

68. CTR AQ Sentenza n. 169-I-2018 del 15/02/2018

IVA – Il termine di prescrizione crediti tributari è decennale ex art. 2947 – Sussiste 35

69. CTR PE Sentenza n. 173-VII-2018 del 22/02/2018

IVA - La detrazione dell'IVA non spetta in caso di premio di fine anno - Sussiste35

70. CTR PE Sentenza n. 294-VII-2018 del 26/03/2018

IVA – Esenzione chiropratici - Le prestazioni fornite dai chiropratici non sono esenti da IVA - Sussiste 36

71. CTR PE Sentenza n. 343-VII-2018 del 12/04/2018

IVA – detraibilità - Le spese sostenute per sconti o premi per la clientela sono detraibili ai fini IVA senza necessità di prova specifica - Sussiste 36

72. CTR PE Sentenza n. 573-VI-2018 del 05/06/2018

IVA – Agevolazioni - Per il riconoscimento dell'aliquota IVA agevolata al 10% è dirimente l'aspetto della "destinazione particolare" - Sussiste 36

73. CTR PE Sentenza n. 578-VI-2018 del 05/06/2018

IVA – Agevolazioni - La società che produce energia elettrica per altri si avvale dell'aliquota IVA agevolata – Sussiste 37

74. CTR AQ Sentenza n. 621-I-2018 del 07/06/2018

IVA - Credito di imposta desumibile dalle dichiarazioni e non contestato – Prescrizione decennale - Sussiste 37

75. CTR AQ Sentenza n. 666-II-2018 del 27/06/2018

IVA – Doppia imposizione - L'espressione in lingua inglese "contract completion" va intesa come "firma del contratto" – Sussiste 38

76. CTR PE Sentenza n. 875-VII-2018 del 21/09/2018

IVA - Recupero - Prescrizione decennale in caso di cessazione dell'attività – Sussiste 38

77. CTR PE Sentenza n. 1086-VII-2018 del 15/11/2018

IVA – Rimborsi - Criterio discrezionale tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità – Sussiste 38

78. CTR PE Sentenza n. 1090-VII-2018 del 15/11/2018

IVA - Cessioni infra ed extra comunitarie - La cessione interna volta all'esportazione a soggetto extra-UE è soggetta all'IVA ed all'eventuale rimborso - Sussiste 39

79. CTR PE Sentenza n. 2-7-2019 del 10/01/2019

IVA - Operazioni oggettivamente inesistenti – Imponibilità – Detrazione dell'imposta – Non spetta 39

80. CTR PE Sentenza n. 151-VI-2019 del 13/02/2019

IVA – Operazioni inesistenti – L'evasione di imposta è dimostrabile con presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti 40

81. CTR PE Sentenza n. 452-VII-2019 del 21/05/2019

IVA - Scambi intracomunitari - L'esenzione spetta anche se il soggetto passivo non è iscritto al VIES - Sussiste - Prevalenza indirizzo sostanzialista Corte di Giustizia UE - Sussiste - Obbligatorietà iscrizione al VIES a decorrere dal 1° gennaio 2020 - Sussiste 40

82. CTR PE Sentenza n. 728-VII-2019 del 31/07/2019

IVA - Detrazione - Contratto "LTSA" - L'inerenza di un costo può essere esclusa in considerazione della mera sproporzione o incongruenza della spesa – Non sussiste – L'amministrazione finanziaria deve dimostrare la macroscopica antieconomicità e l'assenza di connessione tra costo ed attività d'impresa – Sussiste 41

83. CTR PE Sentenza n. 966-VII-2019 del 20/11/2019

IVA - Dimostrazione dell'esistenza delle operazioni da parte del contribuente - Prova della regolarità documentale – Sufficiente - Prova di avere adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità – Sussiste 41

PROCESSO TRIBUTARIO

84. CTR AQ Sentenza n. 137-III-2018 del 07/02/2018

PROCESSO TRIBUTARIO - Specificità dei motivi d'impugnazione quale requisito essenziale dell'atto di appello - Sussiste 42

85. CTR AQ Sentenza n. 243-IV-2018 del 13/03/2018
PROCESSO TRIBUTARIO - Il giudicato esterno similmente agli elementi normativi deve essere interpretato - Sussiste 42
86. CTR PE Sentenza n. 295-VII-2018 del 26/03/2018
PROCESSO TRIBUTARIO - L'Ufficio può avvalersi di scritture disconosciute dal contribuente solo dopo la procedura di verifica - Sussiste 43
87. CTR AQ Sentenza n. 306-IV-2018 del 19/03/2018
PROCESSO TRIBUTARIO - Notificazioni via posta elettronica certificata - Atto che raggiunge il proprio scopo - Validità 43
88. CTR PE Sentenza n. 346-VII-2018 del 12/04/2018
PROCESSO TRIBUTARIO - Controdeduzioni telematiche - Validità - Sussiste 44
89. CTR AQ Sentenza n. 358-II-2018 del 16/04/2018
PROCESSO TRIBUTARIO - Notificazione dell'appello in luogo diverso dal domicilio eletto - Inesistente ed insanabile - Sussiste 44
90. CTR PE Sentenza n. 487-VII-2018 del 14/05/2018
PROCESSO TRIBUTARIO - Giurisdizione opposizione all'esecuzione - Il giudice tributario è competente per l'opposizione al pignoramento viziato per invalida notifica dell'atto presupposto - Sussiste 44
91. CTR AQ Sentenza n. 618-I-2018 del 07/06/2018
PROCESSO TRIBUTARIO - Notifica via posta elettronica certificata del ricorso in appello indipendentemente dalle modalità di notifica utilizzate in primo grado - Validità 45
92. CTR AQ Sentenza n. 649-IV-2018 del 19/06/2018
PROCESSO TRIBUTARIO - Il disconoscimento di copie fotografiche o fotostatiche di un documento deve essere chiaro e circostanziato - Sussiste 45
93. CTR AQ Sentenza n. 650-IV-2018 del 19/06/2018
PROCESSO TRIBUTARIO - Spese di Giustizia - Ripartizione - La riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione della statuizione sulle spese - Sussiste 45
94. CTR AQ Sentenza n. 804-IV-2018 del 01/08/2018
PROCESSO TRIBUTARIO - Difesa tecnica di un difensore abilitato anche per L'Agenzia delle Entrate e l'Agente della riscossione - Sussiste 46
95. CTR AQ Sentenza n. 953-I-2018 del 15/10/2018
PROCESSO TRIBUTARIO - Il sindacato sulla denegata autotutela può riguardare l'illegittimità del rifiuto ma non l'atto impositivo definitivo - Sussiste 46
96. CTR AQ Sentenza n. 1043-IV-2018 del 12/11/2018

PROCESSO TRIBUTARIO – Il principio processuale della "ragione più liquida" non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato – Sussiste	47
97. CTR PE Sentenza n. 1081-VII-2018 del 15/11/2018 PROCESSO TRIBUTARIO - Termine semestrale per la riassunzione dopo il rinvio della Suprema Corte per le sentenze pubblicate dopo il 1 gennaio 2016 – Sussiste	47
98. CTR PE Sentenza n. 65-VII-2019 del 23/01/2019 PROCESSO TRIBUTARIO – Spese di giustizia - Presupposti per il riconoscimento degli interessi anatonistici e per la richiesta di rivalutazione monetaria – Diversità – Sussiste	48
99. CTR PE Sentenza n. 70-VII-2019 del 23/01/2019 PROCESSO TRIBUTARIO – Processo telematico - Validità ed equivalenza delle firme digitali con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf" – Sussiste	48
100. CTR PE Sentenza n. 71-VII-2019 del 23/01/2019 PROCESSO TRIBUTARIO - L'errore revocatorio consiste nella supposizione erronea della inesistenza del motivo, non nel suo mancato esame – Sussiste	48
101. CTR PE Sentenza n. 170-VI-2019 del 18/02/2019 PROCESSO TRIBUTARIO – Processo telematico - L'appello notificato telematicamente è valido anche in presenza di processo introdotto con ricorso cartaceo – Sussiste	49
102. CTR PE Sentenza n. 339-VII-2019 del 08/04/2019 PROCESSO TRIBUTARIO - All'estinzione per mancata riassunzione del giudizio rinviato da Cassazione consegue la definitività atto impositivo – Sussiste - Il termine di prescrizione della pretesa tributaria decorre dalla data di scadenza del termine utile per la non attuata riassunzione – Sussiste - Applicabilità dell'art. 2945 cod. civ. comma III al processo tributario – Non sussiste	49
103. CTR PE Sentenza n. 527-VII-2019 del 03/06/2019 PROCESSO TRIBUTARIO – Processo telematico - La modalità di proposizione del ricorso di primo grado vincola anche la fase d'appello – Non sussiste	50
104. CTR AQ Sentenza n. 848-IV-2019 del 15/10/2019 PROCESSO TRIBUTARIO - Applicabilità art. 182 c.p.c. al processo tributario – Sussiste - Difetto di legittimazione processuale della persona fisica sanabile in qualunque stato e grado del giudizio con efficacia retroattiva – Sussiste - in caso di liquidazione coatta amministrativa lo scomputo delle ritenute d'acconto sarà effettuato solo all'atto della dichiarazione dei redditi di chiusura – Sussiste	50
105. CTR AQ Sentenza n. 851-IV-2019 del 15/10/2019 PROCESSO TRIBUTARIO - Notificazioni - Dal 10 settembre 2017 è possibile notificare il ricorso introduttivo del giudizio mediante un'agenzia privata – Sussiste – Norma non interpretativa irretroattiva – Sussiste - Il contribuente può impugnare, con l'estratto di ruolo, il ruolo e la cartella di pagamento solo se mai notificati – Sussiste	51

106. CTP AQ Sentenza 234/I/2019 del 19/06/2019 PROCESSO TRIBUTARIO – Contenzioso in materia di Contributo Unificato – Legittimazione in giudizio cancellerie o segreterie - Sussiste - Istanza gratuito patrocinio - Effetti dalla data di deposito - Sussiste	51
---	----

REGISTRO IPOTECARIE CATASTALI

107. CTR PE Sentenza n. 67-VII-2018 del 29/01/2018 REGISTRO - Agevolazioni "prima casa": il potere di accertamento per abitazioni in costruzione o ristrutturazione resta sospeso fintanto che le situazioni o i propositi dichiarati non si aggiornano - Sussiste	52
---	----

108. CTR AQ Sentenza n. 130-V-2018 del 06/02/2018 REGISTRO - Causa reale e complessiva dei contratti - Prevalenza sull'assetto cartolare – Sussiste	52
--	----

109. CTR AQ Sentenza n. 196-V-2018 del 05/03/2018 REGISTRO - IPOTECARIE – CATASTALI - Le agevolazioni fiscali fruite nell'acquisto di terreni agricoli decadono in caso di affitto di parte del terreno - Sussiste	53
---	----

110. CTR PE Sentenza n. 223-VII-2018 del 07/03/2018 CATASTALI - Attribuzione rendita catastale - la motivazione dell'avviso di classamento in caso di procedura DOCFA è assolta anche mediante la semplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio e della classe conseguentemente attribuita all'immobile - Sussiste	53
--	----

111. CTR AQ Sentenza n. 431-III-2018 del 08/05/2018 IPOTECARIE – CATASTALI - Alla trascrizione del trust liberale auto-dichiarato si applicano le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa - Sussiste	53
--	----

112. CTR AQ Sentenza n. 833-IV-2018 del 04/09/2018 REGISTRO – IPOTECARIE – CATASTALI – Agevolazione "prima casa" – Inutilizzabilità primo immobile – Irrilevanza - Il coniuge non assegnatario dell'abitazione non può usufruire dell'agevolazione per altro immobile - Sussiste	54
---	----

113. CTR AQ Sentenza n. 852-IV-2018 del 15/09/2018 REGISTRO – IPOTECARIE – CATASTALI - Agevolazione "prima casa" - Nella "superficie utile complessiva" rientrano anche i muri perimetrali e divisori - Sussiste	54
---	----

114. CTR PE Sentenza n. 1091-VII-2018 del 15/11/2018 REGISTRO - Agevolazioni "prima casa" - Si conservano fino a tre anni dalla registrazione dell'atto – Sussiste - Acquisto di più unità immobiliari – Sussiste	55
--	----

115. CTR AQ Sentenza n. 24-IV-2019 del 14/01/2019	
---	--

REGISTRO IPOTECARIA CATASTALE - Alla divisione non è applicabile la deroga "valore catastale rivalutato" prevista per le cessioni – Sussiste 55

116. CTR PE Sentenza n. 235-VII-2019 del 08/3/2019

REGISTRO – Verifica della corretta qualificazione di atti plurimi e funzionalmente collegati - Art. 20 d.p.r. n. 131/1986 - Tassazione della fattispecie concreta sottesa all'operazione complessiva – Sussiste 56

117. CTR PE Sentenza n. 612-VII-2019 del 19/06/2019

REGISTRO - Decreti ingiuntivi emessi a fronte di pagamento di crediti derivanti da operazioni di finanziamento – Tassazione in misura fissa - Sussiste - Equiparabilità delle lettere di patronage cd. "forti" alla fideiussione - Sussiste - Applicabilità dell'imposta di registro in misura fissa anche al solo patronnant ed al solo fideiussore - Sussiste 56

118. CTR PE Sentenza n. 736-VII-2019 del 31/07/2019

REGISTRO - Le agevolazioni ex art. 15 d.P.R. n. 601/1973 spettano anche agli intermediari finanziari di cui all'art. 107 T.U.B. – Sussiste - Le agevolazioni fiscali devono intendersi accordate in funzione dell'attività di erogazione del credito svolta – Sussiste 57

119. CTR PE Sentenza n. 780-VII-2019 del 23/09/2019

REGISTRO - Sentenza di usucapione – Vincolo di solidarietà tra le parti intervenute nell'atto - Non sussiste – Natura di atto complesso - Non sussiste – Natura di atto collegato – Sussiste 57

RISCOSSIONE

120. CTR AQ Sentenza n. 652-IV-2018 del 19/06/2018

RISCOSSIONE – Prescrizione - Sospensione prevista dalla Legge di stabilità 2014 – Sussiste ... 59

121. CTR AQ Sentenza n. 653-IV-2018 del 19/06/2018

RISCOSSIONE - L'inesistenza del pignoramento dipende dall'assenza degli elementi utili alla costituzione del vincolo di destinazione – Sussiste 59

122. CTR AQ Sentenza n. 668-II-2018 del 27/06/2018

RISCOSSIONE - Competenza territoriale della CTP nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale concessionario - Sussiste 60

123. CTR PE Sentenza n. 258-VII-2019 del 12/3/2019

RISCOSSIONE – Indicazione dei criteri di calcolo degli interessi in cartella – Obbligo - Sussiste 60

124. CTR PE Sentenza n. 341-VII-2019 del 08/04/2019

RISCOSSIONE - Validità della notifica della cartella di pagamento effettuata direttamente dall'Agente della riscossione – Sussiste - Validità dell'allegato privo di firma digitale – Sussiste 60

125. CTR PE Sentenza n. 655-VII-2019 del 02/07/2019

RISCOSSIONE - Notificazione affidata ad un'agenzia privata di recapito – Effettuata nei confronti del contribuente o della società privata - Inidoneità – Effettuata nei confronti del Ministero delle Finanze o Ente locale – Idoneità 61

126. CTR PE Sentenza n. 810-VII-2019 del 01/10/2019

RISCOSSIONE – Riscossione coattiva - Fermo - Non può essere apposto sui beni relativi all'organizzazione del lavoro e facenti parte dell'impresa o dell'attività professionale – Sussiste – Strumentalità quale complesso di beni e strumenti necessari a mandare avanti l'attività – Sussiste – Onere della prova a carico del contribuente – Sussiste 61

127. CTR PE Sentenza n. 972-VII-2019 del 21/11/2019

RISCOSSIONE - Prescrizione crediti erariali – E' sempre quinquennale quando il titolo esecutivo è una cartella di pagamento o esattoriale – Sussiste – E' decennale quando il titolo è un provvedimento amministrativo di accertamento o è una sentenza passata in giudicato – Sussiste- Applicabilità dell'art. 2953 cod.civ. - Non sussiste 62

SUCCESSIONE

128. CTR PE Sentenza n. 531-VII-2019 del 03/06/2019

SUCCESSIONE - Obbligazioni tributarie ereditarie - Gli eredi rispondono dei debiti in proporzione delle loro rispettive quote - Sussiste - Solidarietà per le obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa – Non sussiste 63

SANZIONI

129. CTR AQ Sentenza n. 944-I-2018 del 11/10/2018

SANZIONI - Interposizione fittizia di manodopera – Irrogazione con atto separato – Obbligo - Sussiste 64

130. CTR PE Sentenza n. 761-VI-2019 del 18/07/2019

SANZIONI - La tutela dell'affidamento incolpevole del contribuente è un principio generale – Sussiste 64

131. CTR PE Sentenza n. 786-VII-2019 del 23/09/2019

SANZIONI - Indebita anticipata compensazione del credito - Equiparabilità al ritardato versamento dell'imposta – Sussiste – Applicabilità della sanzione in maniera proporzionale ed autonoma – Sussiste - Applicabilità dell'istituto della continuazione – Non sussiste 64

ACCERTAMENTO

1. CTR AQ Sentenza n. 186-IV-2018 del 27/02/2018

Presidente: dott. Augusto Pace

Estensore: dott. Luigi D'Orazio

ACCERTAMENTO - L'obbligo di motivazione non sussiste per atti che il contribuente conosca già legalmente ed integralmente

L'art. 7, comma 1, della l. n. 212 del 2000, che si riferisce solo agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza, consente di assolvere all'obbligo di motivazione degli atti tributari anche "per relationem", ovvero mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all'atto notificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, cioè l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento necessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione permette al contribuente ed al giudice, in sede di eventuale sindacato giurisdizionale, di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento. In tema di motivazione "per relationem" degli atti d'imposizione tributaria, l'art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che prevede l'obbligo di allegazione all'atto dell'Amministrazione finanziaria di ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente comunicazione.

2. CTR PE Sentenza n. 212-VII-2018 del 06/03/2018

Presidente: dott. Carmine Maffei

Estensore: dott. Giampiero Di Florio

ACCERTAMENTO – Contraddittorio - Obbligo di valutare le osservazioni del contribuente ma non di esplicitare detta valutazione nell'atto impositivo - Sussiste

In tema di imposte sui redditi e di IVA, è valido l'avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni del contribuente ex art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, atteso che, da un lato, la nullità consegue solo alle irregolarità per le quali sia espressamente prevista dalla legge oppure da cui derivi una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto e, dall'altro lato, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell'atto impositivo. (Sez. 5, Ordinanza n. 8378 del 31/03/2017; Sez. 5, Sentenza n. 3583 del 24/02/2016 (Rv. 639031- 01).

3. CTR PE Sentenza n. 267-VII-2018 del 22/03/2018

Presidente: dott. Carmine Maffei

Estensore: dott. Giampiero Di Florio

ACCERTAMENTO – Notifica società estinta - Disciplina sul differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società - Natura interpretativa – Non sussiste

L'art. 28, comma 4, del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità delle società cancellate dal registro delle imprese, non ha valenza interpretativa, neppure implicita, e non ha, quindi, efficacia retroattiva. Ne consegue che il differimento quinquennale (operante nei confronti soltanto dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi) degli effetti dell'estinzione della società derivanti dall'art. 2495 c.c. si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (che costituisce il presupposto d'ale differimento) sia presentata nella vigenza della nuova disciplina o successivamente. Da tale principio di diritto consegue che la notifica dell'accertamento al socio quali "successore" è corretta.

4. CTR AQ Sentenza n. 464-II-2018 del 09/05/2018

Presidente estensore: dott. Como Romolo

ACCERTAMENTO – Irretroattività D.Lgs. n. 175/2014 - E' annullabile l'accertamento alla persona giuridica estinta prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2014

La disposizione in favore del fisco prevista dall'art. 28 comma 4 del D.Lgs. n. 175/2014, secondo la quale l'estinzione della società oggetto di accertamento o riscossione (definitivi o in corso) ha effetto solo dopo trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese, non è applicabile anche alle società cancellate prima della sua entrata in vigore. Tale norma ha carattere non processuale ma sostanziale, e, incidendo sulla posizione debitoria del contribuente, non può essere applicata retroattivamente su un accertamento fiscale sorto dopo l'entrata in vigore della legge in relazione però ad un anno d'imposta antecedente e nei confronti di una persona giuridica non più esistente per avvenuta cancellazione, anche questa antecedente alla riforma normativa. Diversamente sarebbero lesi i principi del legittimo affidamento del contribuente e quello di certezza del diritto.

5. CTR AQ Sentenza n. 763-V-2018 del 12/07/2018

Presidente: dott. Vincenzo Venezia

Estensore: dott. Fabrizio Marinelli

ACCERTAMENTO - Notifica - Regime di trasparenza nelle società di capitali – Applicabilità disciplina società di persone - Sussiste

Nel caso in cui in una società di capitali opti per operare nel regime dell'imputazione del reddito per trasparenza (art. 115 e 116 TUIR), tale regime assorbe la disciplina impositiva delle società di persone, e dunque, una volta scelto, si applica come se la società di capitali divenisse — ai suddetti fini — una società di persone. Ne consegue che, anche se la notifica dell'atto di accertamento alla società è avvenuta dopo la

cancellazione della stessa dal registro delle imprese, l'accertamento è legittimo e valido; infatti, vigendo il regime di trasparenza, ogni considerazione sulla pregiudizialità dell'accertamento alla società di capitali rispetto all'accertamento del reddito in capo ai soci viene meno, anche se la società è stata cancellata dal registro delle imprese (nel senso indicato Cass. N. 9094/2017 e Cass. 15034/2017).

6. CTR PE Sentenza n. 1075-VII-2018 del 15/11/2018

Presidente: dott. Ciro Riviezzo

Estensore: dott. Giampiero Di Florio

ACCERTAMENTO - Agevolazioni A.S.D. non lucrative – Valutazione effettivo svolgimento attività senza fine di lucro – Sussiste

Le agevolazioni tributarie previste in favore degli enti di tipo associativo non commerciale - art. 148 TUIR - come le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro dipendono non dall'elemento formale della veste giuridica assunta dall'associazione, ma dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro (Suprema Corte di Cassazione, Sez. 5, n. 22578 del 2012) e si applicano solo a condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell'atto costitutivo o nello statuto (Suprema Corte di Cassazione, Sez. 5, n. 4872 de 2015; 5 agosto 2016, n. 16449). L'onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano l'esenzione è a carico del soggetto che la invoca, posto che gli enti di tipo associativo non lucrativo non godono affatto di una sorta di "status" di "extrafiscalità", che li esenta, per definizione, da ogni prelievo fiscale, potendo svolgere di fatto attività a carattere commerciale. A tal fine occorre che il contribuente osservi tutte le prescrizioni imposte dalla normativa agevolativa, a poco rilevando il dato, del tutto estrinseco e neutrale dell'affiliazione alle federazioni sportive e al CONI.

7. CTR PE Sentenza n. 1094-VII-2018 del 15/11/2018

Presidente estensore: dott. Ciro Riviezzo

ACCERTAMENTO – Annullamento in autotutela - Il nuovo atto impositivo emesso in autotutela non deve contenere una maggiore imposizione tributaria

L'atto di annullamento in autotutela della Pubblica Amministrazione, con emissione di nuovo atto impositivo, per essere legittimo, non deve contenere una maggiore imposizione tributaria per il contribuente, in quanto la pretesa impositiva si è consumata con l'emissione del primo atto (poi annullato e sostituito). Qualora l'Amministrazione operi una modifica sostanziale dell'atto impositivo, aumentando l'importo del tributo richiesto, non si è di fronte ad una semplice correzione di errore materiale, ma ad un nuovo atto impositivo che si va sovrapporre a quello già emanato, in modo illegittimo. Ne consegue l'annullamento anche del secondo atto emesso.

8. CTR AQ Sentenza n. 1154-III-2018 del 29/11/2018*Presidente: dott. Carlo Tatozzi**Estensore: dott.ssa Paola Anna Gemma Di Cesare*

ACCERTAMENTO – Accertamento induttivo – Impiego di fatto di più lavoratori rispetto a quelli formalmente risultanti - Legittimità

In presenza di due imprese che hanno medesima sede operativa, medesimo oggetto sociale, medesimi amministratori, assenza di un appalto di manodopera (tutti elementi univoci, gravi, precisi e concordanti), è ragionevole dedurre che in realtà si tratta di un unico complesso produttivo unitariamente organizzato, nel quale i dipendenti sono solo formalmente incardinati presso un soggetto, ma lavorano di fatto presso un altro. L'ufficio finanziario, pertanto, è legittimato a rideterminare il reddito di quest'ultimo soggetto, proprio perché l'impiego effettivo di un maggior numero di lavoratori rispetto a quelli formalmente risultanti è indice di un maggior volume di affari, tale da giustificare l'accertamento induttivo. Non sussiste, inoltre, violazione del "divieto di doppia presunzione", poiché non si tratta di una correlazione di una presunzione semplice con altra presunzione semplice: nel caso di specie, infatti, da un fatto noto (utilizzo di fatto di dipendenti formalmente incardinati presso altra azienda) si risale - peraltro in forza di presunzione legale - a un fatto ignorato (maggior redditività dell'impresa e, non semplicemente maggior costi per retribuzioni).

9. CTR PE Sentenza n. 1167-VI-2018 del 06/12/2018*Presidente: dott. Giuseppe Iannaccone**Estensore: dott. Geremia Spiniello*

ACCERTAMENTO - Obbligo del contraddittorio preventivo in materia di tributi armonizzati - Nullità insanabile - Sussiste

Nel nostro ordinamento non esiste una normativa che obblighi in via generale l'Ufficio ad esperire il contraddittorio preventivo né tantomeno una disposizione che colpisca di nullità gli atti successivi e derivati. Non così per quanto concerne i tributi c.d. armonizzati di derivazione comunitaria per i quali l'adempimento è al contrario espressamente previsto a pena di nullità. Nondimeno la giurisprudenza interna di vertice è giunta all'approdo in base al quale detta affezione deve superare la valutazione circa la pretestuosità dell'eccezione e dell'utilizzo dell'argomento in violazione dell'obbligo della correttezza e della buona fede processuale. Ne segue che occorre accertare se il contribuente sia in possesso, oltreché di argomenti, anche di documentazione da produrre per contrastare la pretesa dell'Ufficio: in presenza di tali circostanze gli atti emessi dall'Ufficio senza contraddittorio endoprocedimentale sono nulli; tale vizio non è sanabile neanche se la parte privata, in occasione della fase di accertamento con adesione, non si attivi per produrre la documentazione, poichè l'affezione di nullità dell'atto si è verificata antecedentemente a detta fase, con conseguente irrilevanza delle vicende successive.

10. CTR PE Sentenza n. 149-VI-2019 del 12/02/2019

Presidente: dott. Giuseppe Iannaccone Estensore: dott. Massimiliano Ballorani

ACCERTAMENTO – Notificazione - Il domicilio fiscale indicato nella dichiarazione dei redditi vale come nuova elezione di domicilio

Se la società contribuente indica nella dichiarazione dei redditi un domicilio fiscale diverso dalla sede, tale ultima dichiarazione, secondo la giurisprudenza, vale come nuova elezione di domicilio (Suprema Corte di Cassazione, Sentenza n. 14280 del 2018). Pertanto, l'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale è valido ai sensi degli artt. 31 e 58 comma terzo del D.p.r. 600 del 1973 perché emesso da autorità territorialmente competente.

CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO**11. CTR AQ Sentenza n. 76-IV-2019 del 24/01/2019***Presidente estensore: dott. Giansaverio Cappa*

CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO – Omissione - Sanzioni – Quantificazione

L'omissione nel pagamento del Contributo Unificato Tributario, non sanata malgrado l'invio del successivo avviso di pagamento, giustifica l'applicazione della sanzione nella misura massima, ove non sussistano altri motivi per una riduzione. Difatti, poiché l'art. 16, c. 1-bis, del d.p.r. n. 115/2002 e l'art. 71 del d.p.r. n. 131/1986 prevedono, in caso di mancato pagamento, l'applicazione di una sanzione variabile tra il 100 % e il 200% del valore del pagamento omesso, appare giuridicamente e logicamente errata la decisione dei primi giudici che, senza alcuna considerazione o valutazione di merito, hanno ritenuto di poter determinare la sanzione in misura ridotta, con un procedimento chiaramente improntato a non consentiti fini equitativi. Trattandosi, invece, di un inadempimento da definirsi sicuramente grave, poiché di natura totale e non sanato neanche dopo la ricezione dell'invito al pagamento, sussistono gli estremi per applicare la sanzione nella misura massima.

12. CTR PE Sentenza n. 85-VII-2019 del 28/01/2019*Presidente: dott. Mario D'Angelo**Estensore: dott. Lucio Luciotti*

CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO - Ricorso avverso pluralità di atti - Quantificazione

Il Contributo Unificato Tributario, dovuto per un giudizio di appello finalizzato alla declaratoria di contestuale inefficacia di un atto di pignoramento presso terzi e delle prodromiche cartelle di pagamento emesse, va quantificato facendo applicazione del disposto di cui all'art. 14, c. 3-bis, del d.p.r. n. 115/2002, secondo cui nei processi tributari il valore della lite si determina «per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del c. 2 dell'art. 12 del d.lgs. n. 546/1992, e successive modificazioni». Pertanto, il contributo dovuto, stante la ricorrenza di una ipotesi di ricorso cumulativo, è da determinarsi sulla base del valore distinto delle singole cartelle di pagamento e dell'atto di pignoramento presso terzi.

13. CTR PE Sentenza n. 237-VII-2019 del 08/3/2019*Presidente: dott. Ciro Riviezzo**Estensore: dott. Giampiero Di Florio*

CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO – Quantificazione per ampliamento del thema decidendum anche in corso di causa - Legittimo

Il Contributo Unificato è quantificato avendo riguardo all'effettivo valore dell'atto impugnato, al momento del deposito dell'atto introduttivo del giudizio tributario innanzi la competente Commissione tributaria. Si intende per atto introduttivo del giudizio, non soltanto il ricorso principale, ma anche ogni altro atto processuale successivo, autonomo rispetto a quello introduttivo, dal quale possa evincersi un ampliamento del thema decidendum, come per esempio, tra gli altri, l'appello o il ricorso incidentale ed i motivi aggiunti. Alla luce di tale principio, appare corretto che il CUT possa venire determinato dal giudice sulla base di un valore espunto da una CTU, allegata alla memoria di costituzione in giudizio dell'ufficio impositore.

14. CTR PE Sentenza n. 397-VI-2019 del 16/4/2019

Presidente: dott. Francesco Menna

Estensore: dott. Lucio Luciotti

CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO – Ricorso cumulativo – Debenza per ogni atto impugnato - Violazione del principio del divieto di doppia imposizione - Non sussiste - Violazione principi costituzionali - Non sussiste - Debenza del Contributo Unificato Tributario dovuto secondo l'esito o secondo giudizi collegati - Non sussiste

L'art. 14, c. 3-bis, del d.p.r. n. 115/2002, che prevede che, anche in grado di appello, il valore della lite venga determinato per ogni e ciascun atto impugnato, non viola il principio del divieto di doppia imposizione e né contrasta con i principi costituzionali. Quanto al primo aspetto, la doppia imposizione si verifica soltanto nell'ipotesi di un provvedimento che assoggetti al pagamento del Contributo Unificato il medesimo presupposto (ovvero, lo stesso atto impugnato); invece, non si verifica quando il contributo venga chiesto in pagamento a fronte di diversi atti impugnati, la cui diversità non è peraltro contestata dalla parte. Quanto al secondo profilo, con cui si pone la questione della illegittimità costituzionale della citata disposizione, è sufficiente richiamare il contenuto della sentenza della Corte costituzionale n. 78 del 2016, che si è occupata specificamente della questione, dichiarandola inammissibile. Ai sensi dell'art. 14, c. 1, del d.p.r. n. 115/2002, il pagamento del Contributo Unificato è dovuto al momento della richiesta di iscrizione a ruolo di un giudizio, indipendentemente dall'esito dello stesso o dall'esito di eventuali terzi giudizi ad esso collegati. Ciò, in quanto il presupposto dell'obbligo di pagamento del predetto Contributo non è l'esistenza o meno dell'atto impositivo impugnato, bensì la richiesta di iscrizione a ruolo di un giudizio.

15. CTP AQ Sentenza n. 415-I-2018 del 11/09/2018

Presidente estensore: dott. Silvio Magrini Alunno

CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO – il numero di atti impugnati non si determina solo dal *petitum* - Sussiste

Quando il ricorrente conclude l'appello chiedendo di dichiarare l'annullamento o la nullità anche degli atti presupposti, se dall'atto di appello nel suo complesso emerge che, in realtà, il ricorrente non ne contesta la legittimità, ma eccepisce la prescrizione dell'ingiunzione di pagamento, gli atti presupposti non vanno considerati ai fini della determinazione del contributo unificato tributario. Infatti la richiesta nelle conclusioni di annullamento degli atti presupposti è l'effetto della prescrizione causata dalla tardiva notifica dell'ingiunzione di pagamento impugnata.

16. CTP AQ Sentenza 229/II/2019 del 12/06/2019

Presidente: dott. Pietro Perla

Estensore: dott. Stefano Gallo

CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO - Obbligo di motivazione dell'invito al pagamento assolto con l'indicazione delle norme di riferimento - Sussiste - Automatismo nel calcolo degli importi dovuti - Sussiste - Discrezionalità dell'Amministrazione finanziaria - Non sussiste

In materia di sanzioni per omesso pagamento del contributo unificato tributario, l'obbligo di motivazione assolto con l'indicazione delle norme di riferimento ed il calcolo della sanzione applicata; l'irrogazione della sanzione, infatti, è un automatismo ex lege a seguito dell'infruttuoso decorso del termine di 30 giorni da notifica dell'invito di pagamento e la circolare n. 1/DF del 21 settembre 2011, nello stabilire una graduazione automatica in base al numero dei giorni di ritardo, elimina ogni margine di discrezionalità da parte delle Commissioni Tributarie.

17. CTP AQ Sentenza 230/II/2019 del 12/06/2019

Presidente: dott. Pietro Perla

Estensore: dott. Stefano Gallo

CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO - Sanzione per omesso pagamento - Applicabilità definizione agevolata ex d.l. n. 119/2018 - Non sussiste - Applicabilità silenzio-assenso ex art. 11, comma terzo, dello Statuto del contribuente - Non sussiste - Debenza nel caso del giudizio tributario di rinvio da Cassazione - Sussiste

Il pagamento del Contributo Unificato Tributario è dovuto anche nell'ipotesi in cui si proceda alla riassunzione del processo, a seguito di giudizio di rinvio contenuto nella sentenza emessa dalla Corte di Cassazione. Ciò, in quanto il giudizio tributario di rinvio non è una mera prosecuzione del giudizio di Cassazione. Inoltre, in caso di irrogazione di sanzione per omesso pagamento del C.U.T., non è possibile usufruire della definizione agevolata prevista dal d.l. n. 119/2018, nè, tantomeno, sulla eventuale istanza si può produrre il silenzio-assenso ex art. 11, comma terzo, dello Statuto del contribuente. La sanzione, infatti, è conseguenza automatica dell'omesso pagamento ed è automaticamente determinata nell'importo, prescindendo dai poteri discrezionali dell'ufficio, che dunque non può, né conciliare e né aderire a proposte transattive, riducendola: l'art. 11, c. 3, dello Statuto del contribuente, infine, non è una norma generale applicabile a tutti i casi di istanze del contribuente rimaste inevase.

18. CTP AQ Sentenza 573-II-2019 del 04/12/2019*Presidente: dott. Pietro Perla**Estensore: dott. Flavio Conciatori*

CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO - Il raddoppio del contributo unificato ex art. 13 co. I quater D.P.R. 115/2002 è previsto per solo il contenzioso civile – Sussiste – Applicabile al contenzioso tributario – Non sussiste – Suscettibile di interpretazione estensiva o analogica – Non Sussiste

L'art. 13 co. I quater del D.P.R. 115/2002 è norma dettata per il contenzioso civile, non applicabile al contenzioso tributario, neanche in via di interpretazione estensiva o analogica. La Corte Costituzionale, infatti, con sentenza n. 18/2018, ha sancito che espressamente che tale disposizione fa riferimento esclusivamente a quanto dovuto a titolo di contributo unificato nel processo civile, mentre quello tributario è disciplinato dal successivo comma 6-quater. La norma sul raddoppio del contributo unificato infatti non può applicarsi al tributario sia a causa del tenore testuale della disposizione impugnata, che circoscrive la sua operatività, attraverso specifico rinvio, al processo civile, sia per l'insuscettibilità dell'applicazione estensiva o analogica, trattandosi di misura eccezionale e lato sensu sanzionatoria.

19. CTP PE Sentenza n. 197-I-2019 del 08/04/2019*Presidente: dott. Luigi Scimè**Estensore: dott.ssa Luciana Cunicella*

CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO - Indeterminabile per l'atto di pignoramento di crediti presso terzi per presunti debiti esattoriali di terzi - Non sussiste - Determinazione secondo il valore delle cartelle di pagamento o degli accertamenti esecutivi – Sussiste

Nel caso in cui si impugni l'atto di pignoramento di crediti presso terzi riferiti a debiti esattoriali di terzi di cui la ricorrente è coobbligata, pur non essendo quest'ultima a conoscenza dell'esatto valore degli atti, non può invocarsi l'applicazione del CUT per gli atti di valore indeterminabile. Tale fattispecie, infatti, non rientra tra agli atti di valore indeterminabile definiti dal d.l. n. 138/2011, (convertito nella l. n. 148/2011), che ha modificato l'art. 13 c. 6-quater del d.p.r. n. 115/2002. Per i ricorsi contro i provvedimenti di iscrizione di ipoteca e di fermo di veicoli, il valore della causa deve essere determinato facendo riferimento all'entità del credito tutelato dalle varie cartelle di pagamento notificate al contribuente e, nel caso degli accertamenti esecutivi ai sensi dell'art. 29 del d.l. n. 78/2010, dai vari crediti affidati all'Agente di riscossione. Inoltre, anche qualora sussista un'ipotesi di responsabilità solidale e l'ente impositore notifichi l'atto a tutti i condebitori, questi ultimi, dovranno pagare il contributo unificato in relazione al proprio atto, pur avendo il medesimo contenuto rispetto agli atti dei coobbligati.

20. CTP PE Sentenza n. 279-I-2019 del 20/05/2019*Presidente estensore: dott. Pietro Perla*

CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO - Debenza su atti con valore pari a zero - Sussiste

La debenza del Contributo Unificato tributario sussiste anche nel caso di atti con valore della causa pari a zero. Infatti, senza necessità di sforzo motivazionale, in base al noto principio ermeneutico per il quale "in claris non fit interpretatio", si rileva che le tabelle allegate al decreto istitutivo del detto contributo, indicano il primo scaglione come applicabile ai ricorsi aventi valore "fino ad euro 2.582,38", comprendendovi, pertanto, anche i ricorsi con valore eventualmente pari a zero.

21. CTP PE Sentenza n. 564-I-2019 del 20/05/2019*Presidente: dott. Pietro Perla**Estensore: dott. Michele Naccarella*

CONTRIBUTO UNIFICATO CORTE DI CASSAZIONE – Recupero tramite Commissione Tributaria Regionale - Applicabilità art. 28, comma 4, del D.Lgs. n.175/2014 – Sussiste - Atto fiscale che conserva efficacia nell'intero quinquennio successivo alla data di cancellazione della società dal Registro delle imprese – Sussiste

Nonostante la cancellazione dal Registro delle imprese, la società deve ugualmente ritenersi responsabile dell'obbligazione tributaria avente ad oggetto il pagamento delle somme a titolo di contributo unificato richieste dalla Corte di Cassazione, per il tramite della Commissione Tributaria Regionale, con atti notificati successivamente alla predetta data, in quanto trattasi di contributi e sanzioni, rientranti fra gli atti fiscali che conservano l'efficacia nell'intero quinquennio successivo alla data di cancellazione. Secondo il disposto dell'art. 28, comma 4, del D.Lgs. n.175/2014, non si determina l'estinzione automatica della società. Per la società cancellata pertanto, i soci e l'amministratore rispondono dei debiti insoddisfatti, come dettato dalla giurisprudenza della Suprema Corte.

DICHIARAZIONI

22. CTR PE Sentenza n. 881-VII-2018 del 21/09/2018

Presidente estensore: dott. Ciro Riviezzo

DICHIARAZIONI – Credito di imposta - Le formalità previste da un concorso per ottenere benefici fiscali sono a pena di decadenza - Sussiste

In tema di benefici fiscali per i progetti di investimento di cui al D.L. 3 giugno 2008 n. 97 art. 2 comma 1, la mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dalla procedura comporta la decadenza dal beneficio. Trattandosi infatti di una procedura concorsuale, con relativa graduatoria, il mancato rispetto delle formalità previste produce di per sé l'inammissibilità della domanda, con attivazione del meccanismo di scorrimento della graduatoria ed assegnazione delle risorse ad altro avente diritto. E' del tutto fuorviante discutere di perentorietà o meno del termine di presentazione della documentazione, essendo insito nel meccanismo concorsuale che al rigetto o all'inammissibilità della domanda per difetto dei requisiti o per inadempimenti procedurali consegue naturalmente la mancata assegnazione delle risorse, destinate irreversibilmente ad altri.

23. CTR AQ Sentenza n. 1189-IV-2018 del 17/12/2018

Presidente: dott. Giansaverio Cappa Estensore: dott. Luigi D'Orazio

DICHIARAZIONI – Il principio di emendabilità della dichiarazione fiscale non opera per le dichiarazioni soggette a decadenza e negoziali - Sussiste

In tema di IRAP il presupposto dell'autonoma organizzazione non ricorre quando il contribuente impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive (Suprema Corte di Cassazione n. 9451/2016 ; n. 23552/2016), laddove spetta comunque al contribuente, che "ritratta" la propria dichiarazione, fornire tale prova (Suprema Corte di Cassazione n. 27127/2016; n. 5728/2018). In ogni caso il principio di generale emendabilità della dichiarazione fiscale incontra dei limiti, essendo invocabile solo in caso di mera esternazione di scienza, e non opera nel caso delle dichiarazioni destinate a rimanere irretrattabili per il sopravvenire delle scadenze previste dalla legge (Suprema Corte di Cassazione n. 30172/2017; n. 610/2018), o quando hanno carattere negoziale, qualificandosi come dichiarazioni di volontà (Suprema Corte di Cassazione n. 10029/2018; n. 610/2018; n. 30172/2017).

24. CTR PE Sentenza n. 657-VII-2019 del 02/07/2019

Presidente: dott. Mario D'Angelo Estensore: dott. Giovanni de Rensis

DICHIARAZIONI – Omissione versamento ritenute d'acconto - La responsabilità solidale ex art. 35 d.p.r. n. 602/1973 è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute – Sussiste - L'obbligo di versamento della ritenuta d'acconto è una obbligazione autonoma rispetto all'imposta – Sussiste

La sostituzione e la solidarietà nell'imposta sono istituti distinti. L'art. 64, comma 2, d.p.r. 600/1973 dimostra difatti che il soggetto passivo della stessa rimane il sostituto, atteso che al sostituto è soltanto riconosciuta una eccezionale facoltà di intervenire nel processo; il dovere di versamento della ritenuta d'acconto costituisce un'obbligazione autonoma, rispetto all'imposta, obbligazione che la legge ha posto solamente a carico del sostituto; le disposizioni sono coerenti sia con l'art. 35 d.p.r. n. 602/1973, che prevede la solidarietà soltanto quando il sostituto non abbia versato l'acconto, sia con l'art. 22 d.p.r. n. 917/1986, che riconosce al sostituto il contrapposto diritto allo scomputo delle ritenute operate dal primo. Da tutto quanto, è pertanto ricavabile il seguente principio: nel caso in cui il sostituto ometta di versare somme, per le quali ha però operato le ritenute d'acconto, il sostituto non è tenuto in solido in sede riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall'art. 35 d.p.r. n. 602/1973 è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute.

25. CTR AQ Sentenza n. 848-IV-2019 del 15/10/2019

Presidente: dott. Giuseppe Mazzi

Estensore: dott. Luigi d'Orazio

DICHIARAZIONI – Periodo di imposta nel caso di liquidazione coatta amministrativa - Scomputo delle ritenute d'acconto solo all'atto della dichiarazione dei redditi di chiusura – Sussiste

La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto, in tema di liquidazione coatta amministrativa, che, in considerazioni delle esigenze temporali connesse al compimento della liquidazione concorsuale, la legge prevede un periodo d'imposta diverso ed eventualmente più ampio di quello ordinario, facendolo coincidere con la durata della procedura, con la conseguenza che lo scomputo delle ritenute d'acconto (artt. 93 e 19 TUIR) sarà effettuato solo all'atto della dichiarazione dei redditi di chiusura, anziché all'atto delle singole dichiarazioni annuali (Suprema Corte di Cassazione 7 marzo 2019, n. 6630).

CONTRIBUTI CONSORTILI

26. CTR AQ Sentenza n. 832-IV-2018 del 04/09/2018

Presidente estensore: dott. Augusto Pace

CONTRIBUTI CONSORTILI - Presunzione di "vantaggiosità" vincibile impugnando i provvedimenti su "perimetro di contribuenza"-"piano di classifica" - Sussiste

La ricomprensione degli immobili nel "perimetro di contribuenza" e la loro valutazione nell'ambito di un "piano di classifica", comportano la presunzione (*iuris tantum*) che i medesimi immobili godano dei benefici diretti e specifici derivanti dalle opere realizzate o programmate dal Consorzio. Da ciò consegue sia che nessun ulteriore onere probatorio grava sul Consorzio, sia che il contribuente che voglia disconoscere il proprio debito nei confronti del Consorzio è tenuto a contestare specificamente i provvedimenti con cui siano stati adottati il "perimetro di contribuenza" e il "piano di classifica" (dinanzi al giudice amministrativo, ai fini del loro annullamento, o dinanzi al giudice tributario, ai fini della loro disapplicazione). Solo in presenza di una tale specifica contestazione (o in assenza di adozione di "perimetro di contribuenza" e di "piano di classifica") può gravare sul Consorzio l'onere di dimostrare il conseguimento da parte dell'immobile di concreti benefici non scaturenti dalla mera insistenza sull'area del comprensorio. In assenza di tale impugnazione la presunzione di "vantaggiosità" generata dall'inclusione di tali immobili nel "perimetro di contribuenza" non viene meno, e non può essere superata che con onere della prova a carico del medesimo contribuente.

DIRITTO CAMERALE ANNUALE

27. CTR PE Sentenza n. 345-VII-2018 del 12/04/2018

Presidente: dott. Ciro Riviezzo

Estensore: dott. Giampiero Di Florio

DIRITTO CAMERALE ANNUALE - Tributo a prescrizione quinquennale e non decennale
- Sussiste

Il diritto camerale annuale rientra tra tipologie di tributo a prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4 cod. civ. in quanto, sul presupposto della mera iscrizione dell'impresa nel registro delle imprese, deve essere versato annualmente ed in un'unica soluzione. Il diritto camerale è infatti configurabile come un elemento strutturale di un rapporto sinallagmatico caratterizzato da una causa debendi di tipo continuativo suscettibile di adempimento solo con decorso del tempo, in relazione al quale l'utente è tenuto ad una erogazione periodica, dipendente dal prolungarsi sul piano temporale della prestazione erogata dall'ente impositore, o del beneficio dallo stesso concesso. Rientra tra i casi in cui l'utente è tenuto a pagare periodicamente una somma che, sia pure autoritativamente determinata, costituisce corrispettivo di un servizio a lui reso, o richiesto o imposto che in tanto si giustifica in quanto anno per anno il corrispondente servizio venga erogato. Sconta, pertanto, la prescrizione quinquennale.

IMU – ICI**28. CTR AQ Sentenza n. 46-IV-2018 del 22/01/2018**

Presidente estensore: dott. Augusto Pace

ICI - Esenzione per i fabbricati rurali con effetto dell'annotazione ex art. 1 comma 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 luglio 2012 - Sussiste

Ai fini del trattamento esonerativo dall'ICI, la ruralità dei fabbricati non è dimostrata dal fatto di essere gli immobili concretamente strumentali all'attività agricola, ma dalla loro effettiva classificazione catastale con attribuzione della relativa categoria. Nell'attuale sistema normativo per i fabbricati rurali già iscritti nel Catasto Edilizio Urbano non è più necessaria, ai fini fiscali, l'attribuzione della categoria A/6 o D/10, così come precedentemente previsto, atteso che l'apposizione dell'annotazione prevista dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 luglio 2012 ha, se non seguita da ulteriori annotazioni di aggiornamento di senso contrario, lo stesso effetto dell'assegnazione delle suddette categorie A/6 o A/10 disciplinate dalle norme abrogate. Pertanto, qualora nella "visura" catastale risulti apposta tale annotazione, si è in presenza, al di là di diversi riferimenti ancora presenti negli atti del catasto, di quel riscontro catastale della ruralità dell'immobile che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente ritenuto necessario ai fini dell'ammissione all'esenzione dall'ICI. Tale classificazione, inoltre, riflette i suoi effetti sull'intero quinquennio antecedente alla presentazione della relativa domanda da parte dell'interessato.

29. CTR PE Sentenza n. 871-VII-2018 del 21/09/2018

Presidente: dott. Ciro Riviezzo

Estensore: dott. Mario D'Angelo

ICI - Immobili enti ecclesiastici destinati ad attività ricettive – Debenza - Sussiste

L'esenzione ICI per gli immobili di proprietà degli enti ecclesiastici non si applica ai fabbricati che vengono normalmente utilizzati per lo svolgimento di attività ricettive. In tal caso, infatti, non rilevano né la destinazione per fini sociali o religiosi degli utili eventualmente ricavati dall'attività, né il principio della libertà di svolgimento di attività commerciale da parte di un ente ecclesiastico. La CTR dell'Aquila, rifacendosi alla recente pronuncia della Suprema Corte n. 18821 del 28/07/2018, ha confermato l'esito del giudizio di primo grado ritenendo non automatica l'esenzione dall'imposta ex art. 7, lett. i) D.Lgs. 504/92 riservata agli immobili utilizzati per gli scopi istituzionali dell'Ente, di culto e religiosi, senza fini di lucro. In base al dettato normativo l'esenzione è subordinata oltre che al requisito soggettivo attestante che l'ente non abbia come oggetto principale o esclusivo l'esercizio di attività commerciale, anche al requisito oggettivo rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate.

30. CTR AQ Sentenza n. 915-IV-2019 del 08/11/2019*Presidente: dott. Antonio Spataro**Estensore: dott. Luigi D'Orazio*

IMU - Scissione parziale con tributi a carico della società scissa - Sussiste - Scissione totale con tributi a carico della società beneficiaria - Sussiste - Sull'amministrazione o sul concessionario per la riscossione gravano ulteriori adempimenti notificatori o motivazionali nei confronti della società subentrante - Non sussiste

Per la Suprema Corte, in riferimento alle operazioni di scissione societaria, ai sensi dell'art. 173 d.P.R. n. 917/1986, commi 12 e 13, gli obblighi tributari della società scissa, riferibili a periodi di imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione ha effetto, sono adempiuti in caso di scissione parziale dalla stessa società scissa o trasferiti, in caso di scissione totale, a una società beneficiaria appositamente designata nell'atto di scissione o individuata per legge. Mentre tutte le società beneficiarie sono responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro debito (Cass. Civ., 29 novembre 2016, n. 24207). Per la Corte non è necessario reiterare la notifica dell'avviso di accertamento alla società beneficiaria della scissione ai fini dell'avanzamento del procedimento di riscossione e nessun altro adempimento, anche di integrazione motivazionale, può ricadere a carico dell'amministrazione (o del concessionario per la riscossione) in dipendenza di una operazione societaria quale la scissione, che deve restare indifferente ai fini predetti.

31. CTP PE Sentenza n. 679-I-2018 del 16/10/2018*Presidente estensore: dott. Luigi Scimè*

ICI – Le agevolazioni "abitazione principale" spettano solo per la dimora abituale di tutti i familiari - Sussiste

In tema d'imposta comunale sugli immobili – ICI - ai fini della spettanza della detrazione e dell'applicazione dell'aliquota ridotta prevista per le "abitazioni principali", un'unità immobiliare può essere riconosciuta abitazione principale solo se costituisca la dimora abituale non solo del ricorrente, ma anche dei suoi familiari" (Suprema Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 14389 del 15/06/2010 e Sez. 6 Ordinanza n. 15444 del 2017); il contemporaneo utilizzo di più unità catastali non costituisce ostacolo all'applicazione, per tutte, dell'aliquota agevolata prevista per l'abitazione principale, sempre che il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo a tal fine non il numero delle unità catastali, ma l'effettiva utilizzazione ad abitazione principale dell'immobile complessivamente considerato, ferma restando la spettanza della detrazione una sola volta per tutte le unità" (Suprema Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15198 del 03/07/2014).

IRAP

32. CTR AQ Sentenza n. 610-I-2018 del 07/06/2018

Presidente estensore: dott. Giansaverio Cappa

IRAP – Medici convenzionati SSN - L'autonoma organizzazione ai fini IRAP sussiste in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla convenzione con il Servizio sanitario nazionale - Sussiste

Presupposto dell'IRAP è il valore aggiunto creato da ogni tipo di attività, sia essa di natura imprenditoriale che professionale, purché siano presenti gli elementi di una organizzazione autonoma, verifica da effettuare per ogni singolo caso. Con riferimento ai medici di medicina generale convenzionata, la disponibilità di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate dall'accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, rientrando nell'ambito del minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività professionale, ed essendo obbligatoria ai fini dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sé, in assenza di personale dipendente o in presenza di personale di segreteria o infermieristico per lo svolgimento dell'attività di medicina di gruppo, il requisito dell'autonoma organizzazione; tale requisito è, invece, configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla convenzione con il Servizio sanitario nazionale.

33. CTR PE Sentenza n. 1024-VI-2019 del 16/12/2019

Presidente: dott. Francesco Menna

Estensore: dott. Lucio Luciotti

IRAP - Determinazione del reddito d'impresa – Deducibilità quote di ammortamento delle aziende date in affitto o in usufrutto dal reddito dell'affittuario o dell'usufruttuario – Sussiste – Deducibilità dal reddito del concedente – Non Sussiste

In tema di determinazione del reddito d'impresa, le quote di ammortamento delle aziende date in affitto o in usufrutto sono deducibili, ai sensi degli artt. 67, comma 9, del d.P.R. n. 917 del 1986 e 14, comma 2, del d.P.R. n. 42 del 1988, dal reddito dell'affittuario o dell'usufruttuario, e non da quello del concedente, e sono commisurate al costo originario dei beni risultante dalla contabilità del concedente. La Suprema Corte nella sentenza n. 6836 del 08/03/2019 afferma che, ai sensi dell'art. 102, comma 8, TUIR, così come interpretato dalla Suprema Corte (pronuncia n. 18537 del 2010), le quote di ammortamento «debbono essere dedotte dall'utilizzatore e non dal proprietario dei beni aziendali», e che «sono commisurate al costo originario dei beni, risultante dalla contabilità del concedente, e sono deducibili fino a concorrenza del costo non ancora ammortizzato, ovvero, se il concedente non ha tenuto regolarmente il libro dei beni ammortizzabili (o altro libro o registro regolarmente tenuti), considerando già dedotto il 50% delle quote relative al periodo d'ammortamento già decorso».

PUBBLICITA'

34. CTR AQ Sentenza n. 936-I-2018 del 11/10/2018

Presidente: dott. Giansaverio Cappa

Estensore: dott. Alberto Baiocco

PUBBLICITA' – ultrattività aumenti tariffari D.L. 83/2012 - Sussiste

In materia di imposta sulla pubblicità, L'art. 23, c. VII, D.L. n. 83/2012, siccome conv. e mod., in base alla quale gli aumenti disposti anteriormente alla sua entrata in vigore (26.06.2012) hanno efficacia anche per il futuro, costituisce norma di interpretazione autentica. A seguito della stessa, intervenuta appunto a dipanare la questione degli aumenti tariffari creatasi a seguito della succedutasi normativa e delle sentenze che l'hanno applicata, l'ultrattività degli aumenti tariffari occorsi precedentemente alla sua entrata in vigore è pacifica.

TARSU – ECA**35. CTR AQ Sentenza n. 12-II-2018 del 17/01/2018***Presidente estensore: dott. Romolo Como*

TARSU: la denuncia di inizio occupazione non è necessaria quando il possesso è conosciuto dal Comune - Sussiste

Se il Comune consegna un immobile in concessione al contribuente, quest'ultimo può ritenersi esentato dall'obbligo di denuncia di inizio occupazione ai fini Tarsu. L'omessa dichiarazione di inizio occupazione non rileva quando l'immobile è consegnato in concessione proprio dall'amministrazione comunale che, in tal modo, non può che essere a conoscenza dell'intervenuto inizio del possesso ai fini del tributo; il contribuente, infatti, ragionevolmente, può ritenere di non essere tenuto a denunciare fatti sicuramente conosciuti dall'ente impositore, pur rimanendo obbligato al versamento del tributo. Inoltre in questo caso non si applicano le sanzioni tributarie, riscontrandosi una mera violazione formale che di per sé non importa evasione d'imposta.

36. CTR AQ Sentenza n. 199-IV-2019 del 25/02/2019*Presidente estensore: dott. Giuseppe Mazzi*

ECA - Applicabilità nel 2013 dell'addizionale Enti comunali di assistenza - Non sussiste

A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza" (ECA) (Art. 14, comma 46 del D.L. 201/2011). Tuttavia i Comuni, in deroga a tale disposizione, per l'anno 2013, possono determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno (art. 5, comma 4-quater del D.L. n. 102/2013). Tale ultima deroga, tuttavia, va interpretata come riguardante solo la gestione dei rifiuti urbani, e non l'addizionale ECA, che è da considerarsi abrogata definitivamente. Infatti, la conservazione per l'esercizio 2013 della TARSU è stabilita a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, e non si giustifica, quindi, la conservazione dell'ulteriore ed abrogato tributo relativo alla addizionale ex ECA.

TASSE AUTOMOBILISTICHE

37. CTR AQ Sentenza n. 465-V-2018 del 09/05/2018

Presidente: dott. Giorgietto Marconi

Estensore: dott. Lorenzo Ciutti

TASSE AUTOMOBILISTICHE – Prescrizione decennale per riscuotere il credito erariale divenuto definito – Sussiste

Nel caso delle tasse automobilistiche la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare l'atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione attiva produce soltanto l'effetto sostanziale di irretrattabilità del credito ma non determina l'effetto della cosiddetta conversione del termine di prescrizione breve di tre anni eventualmente previsto, in quello ordinario decennale ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. In assenza di altro atto prodromico regolarmente notificato, il credito richiesto con l'atto impugnato si ritiene prescritto se non è rispettato il termine di prescrizione triennale previsto per le tasse automobilistiche. Diversamente, in presenza di atti notificati nei termini, il credito erariale a seguito di accertamento divenuto definito per mancata impugnazione o sulla base di sentenza passata in giudicato, è soggetto al termine prescrizionale decennale di cui all'art. 2946 cod.civ. in quanto trattasi di credito fiscale consolidatosi a seguito della omessa impugnazione degli atti impositivi (Cass. Civ. sez. VI-T Ordinanza n. 701 del 14.01.2014.)

38. CTP AQ Sentenza 361-I-2019 del 01/10/2019

Presidente: dott. Magrini Alunno Silvio

Estensore: dott. Pasquale Giuliani

TASSE AUTOMOBILISTICHE – Sisma Abruzzo – Decadenza potere di accertamento in conseguenza della disciplina dei versamenti sospesi per i soggetti fuori cratere - Interruzione - Sussiste

L'eccezione di decadenza del potere di accertamento sollevata dal ricorrente nei confronti della Regione Abruzzo per il recupero di tassa automobilistica dovuta per l'anno 2009 operato con avviso notificato il 18/12/2018 non può esser accolta in quanto il termine di decadenza dell'azione fissato dall'articolo 5 del D.L. n.953/1982 e ss.mm.ii. fissato al 31/12 del terzo anno successivo a quello in cui si sarebbe dovuto effettuare il pagamento deve necessariamente decorrere dal 01/06/2015. Ciò in quanto dall'esame delle disposizioni emesse in conseguenza del sisma del 06/04/2009 per i residenti fuori cratere (provvedimento direttore Agenzia delle Entrate n.42341/2010 e circolare Agenzia delle Entrate n.44/E del 13/08/2010) emerge che nessuna decadenza dal beneficio della rateazione era prevista nei confronti dei contribuenti per il mancato pagamento delle rate stabilite, di talché l'Ufficio solo al termine del piano di rateazione di 60 rate (31/05/2015) era legittimato a riprendere la riscossione nei confronti dei contribuenti inadempienti.

TOSAP

39. CTR AQ Sentenza n. 1177-V-2018 del 12/12/2018

Presidente: dott. Giorgietto Marconi

Estensore: dott. Alberto Baiocco

TOSAP – Esenzione - Gestione dell'opera pubblica di natura economica – Non sussiste

L'esenzione dal pagamento della TOSAP può trovare la sua fonte unicamente nell'art. 49 D. Lgs. n. 507/1993, che elenca una serie di ipotesi tassative; se è vero per un verso che l'esenzione è riconosciuta per le occupazioni effettuate dallo Stato, anche ove queste avvengano per il tramite di chi è chiamato a realizzare l'opera pubblica da cui l'occupazione deriva, dall'altro essa non trova applicazione quando il soggetto chiamato a sopportare la tassa in questione è soggetto a cui è stata affidata, con il relativo rischio d'impresa, la gestione "economica" dell'opera pubblica. Atteso, infatti, che il presupposto della tassa è rappresentato non soltanto dalla limitazione che dall'occupazione deriva all'uso normale e collettivo di parte del suolo pubblico, ma anche dall'utilizzazione particolare ed eccezionale che da una tale occupazione il soggetto chiamato a corrispondere la tassa ricava, tutte le volte che si verifica una gestione di natura "economica", pur trattandosi di opera pubblica, tale esenzione non può essere invocata.

IMPOSTA UNICA SCOMMESSE

40. CTR PE Sentenza n. 303-VI-2019 del 26/3/2019

Presidente estensore: dott. Francesco Menna

IMPOSTA UNICA SCOMMESSE - Obbligo traduzione atti tributari in lingua straniera - Non sussiste - Perfezionamento e luogo del contratto di scommessa coincidenti con il luogo di accettazione - Sussiste

In materia di imposta unica sulle scommesse, l'imposta è dovuta da tutti coloro che propongono scommesse all'interno del territorio dello Stato, anche se l'organizzatore ha sede e svolge la propria attività esclusivamente all'estero, dovendosi considerare coincidente il luogo di perfezionamento del contratto con il giocatore e con il luogo di accettazione delle scommesse. Sul punto il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4905/2002 ha affermato che il luogo di conclusione del contratto è "correlato al momento dell'accettazione e dell'incasso della puntata, momento rispetto al quale l'eventuale non accettazione da parte del bookmaker estero non rappresenta che un elemento condizionale di risoluzione del contratto, ma non del suo perfezionamento".

41. CTR PE Sentenza n. 306-VI-2019 del 26/3/2019

Presidente estensore: dott. Francesco Menna

IMPOSTA UNICA SCOMMESSE - Contrasto tra art. 1, c. 66, lett. b., della l. 13 dicembre ed art. 401 della Direttiva 28 novembre 2006 n. 2006/112/CE di tributo – Non sussiste – Natura di tributo armonizzato - Sussiste

L'imposta unica sulle scommesse prevista dall'art. 1, c. 66, let. b. della l. n. 220/2010 non si pone in contrasto con l'art. 401 della Direttiva 28 novembre 2006 n. 2006/112/CE che statuisce che: "ferme restando le altre disposizioni comunitarie, le disposizioni della presente direttiva non vietano ad uno Stato membro di mantenere o introdurre imposte sui contratti di assicurazione, imposte sui giochi e sulle scommesse, accise, imposte di registro e qualsiasi imposta, diritto o tassa che non abbia il carattere di imposta sul volume d'affari, sempreché tale imposta, diritto o tassa non dia luogo, negli scambi fra Stati membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera". In particolare, il tributo - non armonizzato a livello europeo e pertanto regolamentato esclusivamente dal legislatore italiano - non contrasta con il divieto di introduzione di imposte sul volume d'affari, in quanto lo stesso costituisce

IRES

42. CTR PE Sentenza n. 203-VII-2018 del 05/03/2018

Presidente: dott. Giuseppe Iannaccone Estensore: dott.ssa Mirvana Di Serio

IRES - Doppia imposizione - Società di gestione fondi di investimento – Il beneficiario effettivo è colui che ha la reale disponibilità giuridica ed economica dei dividendi - Sussiste

Il concetto di beneficiario effettivo non può coincidere con quello più ampio di soggetto che, residente all'estero e ivi soggetto ad imposizione, riceve i dividendi, ma richiede un quid pluris, rappresentato dall'essere tale soggetto anche colui che ha la effettiva disponibilità giuridica ed economica. Per verificare quale sia il "beneficiario effettivo" nel caso di soggetto che svolge attività di gestione dei fondi, il possesso di certificazioni attestanti la percezione di utili da parte della società, in mancanza di iscrizione dell'ammontare dei titoli esteri nell'attivo del bilancio, non è sufficiente a dimostrare la sussistenza del requisito soggettivo, poiché non è dimostrato che i titoli acquistati e detenuti sono in proprietà e non detenuti per conto di terzi. In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23367/2017.

43. CTR PE Sentenza n. 257-VI-2018 del 15/03/2018

Presidente estensore: dott. Giuseppe Iannaccone

IRES - Doppia imposizione e verifica dell'effettivo pagamento dell'imposta sui dividendi trasferiti all'estero - Sussiste

Nell'ambito delle convenzioni bilaterali volte a evitare la doppia imposizione dei dividendi non è sufficiente la mera presentazione di documentazione in cui si afferma che la società sia astrattamente soggetta a tassazione nello stato estero, ma è necessaria la prova dell'effettivo pagamento dell'imposta, come anche affermato nella sentenza di rinvio della Suprema Corte n. 10792/2016 sez. V. Nelle proprie considerazioni quest'ultima, posta dinanzi al rischio "treaty shopping" sollevato dall'amministrazione finanziaria, aveva sottolineato come il beneficiario effettivo non poteva essere semplicemente il soggetto che riceve i dividendi essendo invece necessaria anche la effettiva disponibilità giuridica ed economica degli stessi.

44. CTR PE Sentenza n. 584-VI-2018 del 06/06/2018

Presidente: dott. Giuseppe Iannaccone Estensore: dott.ssa Mirvana Di Serio

IRES - Doppie imposizioni - La diversa modalità di tassazione impone di provare la concreta discriminazione - Sussiste

Dai principi espressi dalla Corte di giustizia europea nella sentenza del 19/11/2009, nella causa C—540/07 Commissione c/ Repubblica Italiana - punti da 33 a 37 – deriva il necessario coordinamento in tema di doppia imposizione tra disciplina nazionale e normativa convenzionale, che richiede di tener conto delle concrete situazioni di fatto verificando se, in base alle risultanze processuali, sussista una discriminazione (con conseguente integrale rimborso delle ritenute subite dal contribuente non residente), ovvero scomparsa del tutto (con conseguente insussistenza del diritto al rimborso) ovvero solo parzialmente (cui consegue un rimborso parziale, nei limiti di quanto avrebbe conseguito una società residente). Per avere titolo al rimborso, quindi, non basta, che la parte affermi l'esistenza di una disparità di trattamento sul mero presupposto del regime applicabile, ma deve provare anche che la tassazione applicata è superiore a quella che sarebbe stata applicata, in concreto, ad una società italiana stante, appunto, la diversa modalità di tassazione applicata all'una (società estera con ritenuta alla fonte del 15%) e all'altra (società italiana con tassazione del risultato di gestione).

45. CTR AQ Sentenza n. 898-I-2018 del 20/09/2018

Presidente: dott. Giansaverio Cappa

Estensore: dott. Alberto Baiocco

IRES – Doppie imposizioni – Cumulabilità benefici – Non Sussiste

All'esito del coordinamento tra disciplina convenzionale e direttiva, in nessun caso alla società madre francese si può riconoscere il cumulo sia del riconoscimento del credito d'imposta, sia dell'esenzione della ritenuta sull'utile percepito; l'opzione della società madre per il riconoscimento del credito d'imposta esclude l'applicazione del diverso regime di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 600, e viceversa (Cass. 8621/2011).

46. CTR AQ Sentenza n. 937-I-2018 del 11/10/2018

Presidente: dott. Giansaverio Cappa

Estensore: dott. Alberto Baiocco

IRES - Cumulabilità Tremonti Ambiente con III Conto Energia – Rigetto istanza di rimborso – Incompetenza Agenzia delle Entrate stessa - Sussiste

Oggetto del contendere riguarda il rifiuto espresso dall'Agenzia delle Entrate di consentire la fruizione del beneficio del c.d. "III Conto Energia" (d.m. 6.8.2010), ove sia contestualmente concorrente con la fruizione dell'agevolazione della c.d. "Tremonti Ambiente" (l. n. 388/2000). Premesso che la c.d. "Tremonti Ambiente" stabilisce una detassazione degli investimenti ambientali - automatica e non necessitante di alcun atto da parte dell'A.F. - per cui una quota di reddito destinata ad investimenti ambientali non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, si osserva che la cumulabilità di tale beneficio con quelli successivamente previsti dai cosiddetti Conti energia è questione che riguarda esclusivamente gli Enti gestori di questi ultimi e che, conseguentemente, coinvolge, sia in termini sostanziali che processuali, un'Amministrazione ben diversa dall'appellante Agenzia delle Entrate. A

conferma di tale dictum si cita la Risoluzione n. 58/E del 20 luglio 2016 dell'Agenzia delle Entrate che, in una situazione del tutto sovrapponibile a questa scrutinata, non ha posto veti di cumulabilità con altre misure di vantaggio, a meno che le regole di queste ultime non dispongano diversamente. Conseguenze da ciò che sono altre le Amministrazioni che disciplinano tali tipi di benefici, chiamate a dover valutare se i trattamenti di favore possano e meno "convivere" e, con riferimento appunto al caso in esame, se il beneficio da "Tremonti Ambiente possa "convivere" con eventuali altri benefici (tariffe incentivanti).

47. CTR PE Sentenza n. 1041-VI-2018 del 12/11/2018

Presidente estensore: dott. Giuseppe Iannaccone

IRES – Doppie imposizioni - Compensazione della ritenuta sui dividendi nel periodo intercorrente tra il D. Lgs. n. 344/2003 e la Legge n. 244/2007 - Sussiste

Per i periodi di imposta dal 2004 al 2007 (successivi all'entrata in vigore del nuovo regime di tassazione dei dividendi domestici di cui al d.lgs. n. 344/2003, ed antecedenti all'entrata in vigore del comma 3 ter dell'art. 27 del d.P.R. 600/1973, come introdotto dall'art.1, comma 67, legge n. n. 244/2007) le società o enti residenti negli Stati UE e nei Paesi aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo hanno diritto, in presenza degli altri presupposti di legge oggetto di accertamento fattuale da parte del giudice di merito, al rimborso della ritenuta subita sui dividendi percepiti da società residenti in Italia allorquando non abbiano potuto compensare tale ritenuta nel Paese UE o SEE di residenza per mancata o insufficiente tassazione del dividendo, così come stabilito dalla sentenza Corte di Giustizia CE del 19 novembre 2009, in causa C-540/07. La preclusione alla compensazione della ritenuta subita sussiste quand'anche la società richiedente non abbia versato, nel Paese UE o SEE di residenza, imposte sui dividendi percepiti in Italia per aver chiuso in perdita il relativo esercizio.

48. CTR PE Sentenza n. 1095-VII-2018 del 15/11/2018

Presidente: dott. Ciro Riviezzo

Estensore: dott. Giovanni de Rensis

IRES - Doppie imposizioni – Beneficiario effettivo - Valutazione dei requisiti nelle holding di pura partecipazione

In tema di doppie imposizioni, in sede di verifica sulla sussistenza dei requisiti per ottenere il credito d'imposta occorre considerare che: una società madre percipiente non può non ritenersi beneficiaria effettiva dei dividendi solo perché priva, in quanto di pura partecipazione, delle caratteristiche tipiche di una società operativa, ovvero di una holding mista. La circostanza che la società percipiente detenga, tra le proprie attività, unicamente delle partecipazioni di controllo, così come l'eventualità che essa stessa sia a sua volta totalitariamente controllata da altra società non residente in uno Stato stipulante (c.d. controllo 'a cascata'), non comprovano, di per sé, l'artificialità ovvero la strumentalità della medesima; per provare la qualifica di beneficiario effettivo

è sufficiente produrre la certificazione di residenza nello Stato comunitario (ed eventuali oneri aggiuntivi richiesti dall'A.F. italiana non possono ritenersi obbligatori); tale qualifica sussiste anche qualora si tratti di una società totalmente eterodiretta dalla capogruppo con sede negli USA.

49. CTR AQ Sentenza n. 1176-V-2018 del 12/12/2018

Presidente: dott. Giorgietto Marconi

Estensore: dott. Enrico Di Marcotullio

IRES - Doppie imposizioni - Non è possibile avvalersi contemporaneamente della Convenzione Italia-Svizzera e della Direttiva madre-figlia - Sussiste

Sia la Direttiva "Madre-Figlia" CEE 23/7/90 n. 435, che la Convenzione Italia-Svizzera, muovono da un'unica esigenza: evitare che un reddito transfrontaliero riceva una doppia imposizione. La convenzione, in particolare, stabilisce il principio della tassazione dei dividendi nel Paese di destino mitigato dal principio della concorrenza (ciascuna metà dei dividendi sottoposta ad imposizione nei rispettivi Paesi contraenti); al contrario la Direttiva stabilisce l'esclusione della tassazione dei dividendi nel Paese di destino. Tuttavia, allorché venga richiesta l'applicazione della Convenzione nello Stato della fonte del reddito non si può di contro applicare la Direttiva madre-figlia nello Stato di destino del reddito in quanto si otterrebbe, in tal modo, una doppia non imposizione. Si perverrebbe alla illogica conclusione di determinare l'assoluta e completa sottrazione dei redditi in questione da qualsiasi imposizione tributaria, con effetto addirittura opposto a quello che la Convenzione voleva disciplinare ed evitare.

50. CTR PE Sentenza n. 293-VII-2019 del 20/3/2019

Presidente: dott. Ciro Riviezzo

Estensore: dott.ssa Mirvana Di Serio

IRES – Doppie imposizioni – Dividendi da cash pooling - Documentazione necessaria per l'assolvimento della prova

Il rimborso delle ritenute subite sugli utili percepiti in Italia da società non residenti, risulta spettante laddove la società deduca di essere assoggettata a doppia imposizione. Tale prova puntuale, ai sensi dell'art. 2696 del c.c. - che è norma di carattere generale e che, in quanto tale, trova applicazione anche in materia tributaria - grava sul soggetto che pretende il rimborso. Simile principio resta valido anche qualora la società, oberata dalla prova di aver ricevuto il pagamento dei dividendi e, quindi, di essere beneficiaria effettiva dei dividendi, sostenga di aver ricevuto dette somme con il sistema del cash pooling. In tal caso, quest'ultima - non avendo materialmente ricevuto le somme - deve produrre la documentazione relativa al pagamento dei dividendi inviata all'Ufficio Italiano Cambi, nonché la ricevuta di presentazione presso la banca di dichiarazione della casa madre attestante l'avvenuto regolamento dei dividendi a favore degli azionisti, oltre a copia del modello F24 di versamento della ritenuta e dell'estratto del libro giornale con la registrazione contabile della ritenuta stessa.

51. CTR PE Sentenza n. 668-VI-2019 del 11/07/2019*Presidente estensore: dott. Giuseppe Iannaccone*

IRES - Doppia imposizione - Convenzione Italia-Regno Unito - Il credito di imposta nella percezione dei dividendi si matura se si dimostra la buona fede – Sussiste

Ai sensi dell'art.10, § 5, della Convenzione Italia-Regno Unito, una "persona" residente nel Regno Unito che riceve i dividendi da una società residente in Italia matura, in Italia, un credito di imposta se dimostra, su richiesta dell'autorità competente, che la partecipazione per la quale erano stati pagati i dividendi era stata acquistata da tale persona, in buona fede, per ragioni commerciali oppure nell'ambito dell'ordinaria attività di fare o gestire investimenti e che tale acquisizione non costituiva il fine specifico o uno dei fini specifici del conseguimento del credito d'imposta.

52. CTP PE Sentenza n. 115-II-2019 del 12/02/2019*Presidente: dott. Pietro Perla**Estensore: dott.ssa Roberta Pia Rita Papa*

IRES - Doppie imposizioni dividendi fondazioni – Prelievo discriminatorio in assenza di prelievo fiscale 'compensabile' nel paese di residenza – Sussiste

Sussiste disparità di trattamento tra fondazione non residente e fondazione italiana se, in virtù del regime di esenzione di cui fruiscono in Germania i redditi inerenti le fondazioni, non c'è stato un prelievo fiscale 'compensabile' in detto Stato. Il dividendo proveniente dall'Italia ha infatti concorso alla formazione del reddito complessivo, ancorché non sussista effettivo prelievo fiscale, ed è proprio tale esenzione che ha generato la disparità invocata dalla parte e riconosciuta dalla Corte di Giustizia europea (Sentenza C 540/2007) e dalla Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cassazione n. 23431/10 - 1231/01 - 2532/01). La sussistenza di un prelievo fiscale compensabile avrebbe invece escluso in radice la permanenza degli effetti pregiudizievoli della 'doppia imposizione' economica subita in Italia.

IRPEF**53. CTR AQ Sentenza n. 169-I-2018 del 15/02/2018***Presidente estensore: dott. Giansaverio Cappa*

IRPEF - Prescrizione decennale dei crediti tributari ex art. 2947 – Sussiste

Vertendosi in ipotesi di pagamento di tributi IRPEF e IVA, il termine di prescrizione è quello decennale ordinario di cui all'art. 2947 cod. civ. Non si applica infatti la disposizione di cui all'art. 2948 cod. civ. n. 4 che riguarda i casi di pagamenti da effettuarsi con frequenza annuale, ovvero le prestazioni periodiche, perché nel caso di pagamento di tributi IRPEF e IVA l'imposizione di ogni anno è autonoma. Ed invero è stato autorevolmente chiarito che "la prestazione tributaria, stante l'autonomia dei singoli periodi di imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il credito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione riguardo alla sussistenza dei presupposti impositivi" (Suprema Corte di Cassazione, pronuncia n. 2941/2007).

54. CTR AQ Sentenza n. 359-II-2018 del 16/04/2018*Presidente ed estensore: dott. Romolo Como*

IRPEF - Ripresa degli adempimenti fiscali - Ai contribuenti residenti nel cratere sismico non è estensibile la disciplina dei residenti fuori cratere - Sussiste

Per i soggetti residenti fuori del cosiddetto cratere sismico la normativa prevedeva la ripresa dei versamenti al 31 dicembre 2010 per l'intero importo dovuto, con delega al direttore della competente Agenzia di disciplinare in via amministrativa le modalità di pagamento e, in questa sede, venne affermato il principio che l'importo degli acconti sospesi andava riferito solo fino al limite dell'imposta dovuta a saldo. Per i residenti nell'area del cratere, invece, il relativo provvedimento amministrativo del 23 novembre 2011 non fa riferimento alcuno all'entità degli acconti da versare, poi sospesi, né all'eventuale recupero di quelli eccedenti l'imposta dovuta a saldo. Ne consegue che non è possibile interpretare estensivamente la normativa in tema di benefici previsti per i contribuenti residenti fuori del cratere ai soggetti residenti nel cratere sismico. D'altronde il funzionario amministrativo, delegato per stabilire modalità e termini della ripresa degli adempimenti fiscali, non avrebbe comunque avuto il potere di modificare rispetto alla norma di legge l'entità delle imposte dovute; né può parlarsi di indebito arricchimento perché detto vantaggio sarebbe effetto della legislazione di favore per i soggetti danneggiati dal terremoto.

55. CTR PE Sentenza n. 488-VII-2018 del 14/05/2018*Presidente: dott. Carmine Maffei**Estensore: dott. Giampiero Di Florio*

IRPEF - Redditi da lavoro irregolare: è onere del precettore calcolare le imposte - Sussiste

Nel caso di lavoratore non assunto che reclaims il versamento dei contributi previdenziali o differenze retributive, l'Amministrazione finanziaria è legittimata al recupero dei tributi non versati, delle sanzioni e degli interessi. E' irrilevante, ai fini fiscali, che il lavoratore non sia mai stato formalmente inserito nell'organico aziendale, mentre è sufficiente, ai fini della deduzione del tributo diretto, che il medesimo abbia prestato attività lavorativa percependo somme di denaro o ricevendo beni in natura, quale controprestazione eseguita dal datore di lavoro, afferente ad una relazione sinallagmatica. Da ciò consegue che, quando la ritenuta non sia stata operata, alla omissione il percettore dovrà ovviare, dichiarando i relativi proventi e calcolando l'imposta sull'imponibile alla cui formazione quei proventi hanno concorso. Con riguardo alle sanzioni tributarie, è invece possibile annullarle in presenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata ed ambito di applicazione delle disposizioni a cui la sanzione si riferisce, ma sempre se il contribuente deduca tempestivamente la relativa questione nel giudizio, la quale non può essere proposta per la prima volta in appello in quanto soggetta all'ordinario principio della domanda e non rilevabile d'ufficio.

56. CTR AQ Sentenza n. 712-V-2018 del 04/07/2018

Presidente estensore: dott. Giorgietto Marconi

IRPEF – Doppie imposizioni - Convenzione Italia-Bulgaria - In difetto della produzione documentale non è possibile esprimere alcun giudizio sulla fondatezza della richiesta - Sussiste

Nel caso di proposizione di istanza di rimborso è onere del richiedente fornire la prova della fondatezza della propria richiesta. Tuttavia, in difetto della produzione documentale richiesta dalla Convenzione Italia-Bulgaria, non è possibile esprimere alcun giudizio sulla fondatezza della richiesta, e la stessa mancata presentazione non autorizza l'Ufficio a ritenere che il richiedente non sia in possesso dei requisiti necessari. Pertanto la produzione completa della predetta documentazione, pur se effettuata solo in sede di appello, è sufficiente ad ottenere il rimborso richiesto.

57. CTR AQ Sentenza n. 1155-III-2018 del 29/11/2018

Presidente: dott. Carlo Tatzzi Estensore: dott. Giuseppe Romano Gargarella

IRPEF – Residenza in Italia per la maggior parte dell'anno – Obbligo tassazione nazionale – Sussiste – Applicazione frazionamento tassazione secondo modello OCSE e commentario – Non Sussiste

Un contribuente si considera residente in Italia se, per la maggior parte del periodo di imposta, risulta iscritto nell'anagrafe della popolazione residente o abbia nel territorio

dello stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. Sulla base di tale principio normativo, contenuto all'art. 2, c. 2, del TUIR, il contribuente che ha avuto la residenza nello stato italiano per 199 giorni dell'anno e, per i rimanenti, in Francia, è soggetto alla tassazione dello stato italiano. In tale specifica situazione, non risultano applicabili le indicazioni contenute nel commentario e nel modello OCSE, secondo le quali deve ricorrersi al frazionamento del periodo di imposta tra i due paesi di residenza, in quanto il commentario ed il modello OCSE non hanno valenza di fonte del diritto, mentre ciò che rileva sul punto sono le singole convenzioni internazionali che disciplinano tale fattispecie. E, sul punto, il contenuto della convenzione tra Italia e Francia non contiene il principio del frazionamento del periodo di imposta, ma contiene una disposizione che, proprio nella suddetta ottica di non applicazione del frazionamento dell'anno di imposta, prevede che il contribuente abbia diritto ad un credito di imposta nei confronti dell'imposta francese. Per cui, il meccanismo delineato nella convenzione vigente, che essa sola potrebbe superare la normativa italiana sul punto, in difetto di altre norme cogenti di diritto di rango internazionale, è lineare: non è previsto il principio del frazionamento del periodo di imposta e, per evitare una doppia contribuzione, viene contemplata la possibilità per il contribuente di avvalersi del relativo credito di imposta.

58. CTR AQ Sentenza n. 1190-IV-2018 del 17/12/2018

Presidente: dott. Giansaverio Cappa

Estensore: dott. Luigi D'Orazio

IRPEF - Detrazione d'imposta per interventi di riqualificazione energetica legge n. 296/2006 – Omissione comunicazione lavori all'Enea entro il termine di 90 giorni – Decadenza dal beneficio - Sussiste

Ai fini dell'acquisizione del diritto alla detrazione d'imposta del 55% sugli interventi di riqualificazione energetica, l'obbligo di comunicazione all'Enea, entro il termine di 90 giorni dalla fine dei lavori, ha natura perentoria. Tale comunicazione non rappresenta una mera formalità, che può essere adempiuta a distanza di anni, ma costituisce il presupposto necessario per consentire all'Enea, quindi ad un ente altamente specializzato, di verificare, non solo gli interventi effettivamente realizzati e la natura degli stessi, ma anche i dati contenuti nell'attestazione di certificazione energetica, con possibilità, quindi, di sindacato "pieno" in ordine ai risultati effettivamente raggiunti quanto al risparmio energetico realmente conseguito, anche per i prioritari benefici ambientali nazionali e sovranazionali. Il termine di 90 giorni dalla ultimazione dei lavori per la comunicazione all'Enea mira, quindi, proprio a consentire all'Enea di svolgere celermente il proprio controllo, in modo da consentire poi all'Agenzia delle entrate di verificare il contenuto della dichiarazione dei redditi del contribuente, in relazione alle detrazioni di imposta dichiarate, con riferimento all'anno di esecuzione dei lavori e degli interventi. Il contribuente, infatti, porta in detrazione le somme relative agli interventi nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo, sicché l'Enea ha il tempo necessario per compiere le sue approfondite valutazioni, prima della scadenza della predetta dichiarazione.

59. CTR PE Sentenza n. 3-7-2019 del 10/01/2019

Presidente: dott. Mario D'Angelo Estensore: dott. Giovanni de Rensis

IRPEF – Associazioni non riconosciute – Variazione sostanziale dell'oggetto sociale – Conseguenze ai fini tributari - Sussiste

Come affermato dalla Corte Suprema (Sez. V, Sentenza n. 16344 del 17-6-2008; Ordinanza n. 16221 del 20-6-2018, rv. 649195), ad un'associazione non riconosciuta, costituita ai sensi dell'art. 36 c.c., risulta applicabile il primo comma dell'art. 38 c.c., secondo cui le obbligazioni ed i rapporti assunti dai soggetti che rappresentano l'associazione fanno capo all'associazione stessa che ne risponde, sempre che gli amministratori abbiano "speso" la ragione sociale. L'art. 38 c.c. è espressione di un modo di essere delle associazioni non riconosciute, in ordine alle quali l'opera dei rappresentati plasma e determina in concreto l'oggetto sociale, a prescindere dalle possibili indicazioni formali. Ne consegue che se un'associazione, nata con scopi di assistenza e beneficenza, divenga in concreto un operatore commerciale, questa trasformazione operativa produce logicamente i suoi effetti anche ai fini tributari, cioè in un ambito ove ancora maggiore è l'attenzione dell'ordinamento alla realtà economica operativa rispetto a denominazioni o sigle apparenti.

60. CTR PE Sentenza n. 68-VII-2019 del 23/01/2019

Presidente: dott. Ciro Riviezzo Estensore: dott. Lucio Luciotti

IRPEF – Plusvalenza da cessione unitaria di singoli terreni edificabili – Tassabilità – Sussiste

Risulta tassabile ai fini IRPEF la plusvalenza derivante dalla cessione unitaria di singoli terreni ricadenti in zona agricola che, in ragione della loro estensione complessiva possano essere utilmente sfruttabili ai fini edificatori secondo gli strumenti urbanistici vigenti. A nulla rileva la circostanza che l'area tassabile - unitariamente ceduta, con unico atto, da tutti i comproprietari in favore di un unico acquirente - venga venduta in "singole quote", secondo la percentuale di proprietà di ciascuno dei comproprietari, ognuna delle quali, ove assunta a sé stante, risulti inedificabile per carenza del requisito dell'estensione. Ciò che rileva, ai fini della edificabilità e della conseguente tassazione, è l'estensione complessiva dell'area che viene unitariamente ceduta.

61. CTR PE Sentenza n. 259-VII-2019 del 12/3/2019

Presidente estensore: dott. Mario D'Angelo

IRPEF - Doppie imposizioni - Convenzione Italia-Francia – Imponibilità pensioni di vecchiaia nello Stato di erogazione - Sussiste

La pensione di vecchiaia corrisposta dall'INPS in favore di un contribuente italiano residente in Francia, è considerata imponibile in Italia, ovvero nello Stato cui il trattamento viene pagato. Tale principio, presente nell'accordo Italia-Francia, precisamente nell'art. 18 comma 2 della Convenzione internazionale tra i due stati, deroga alla disciplina ordinaria sulle pensioni. Per tale ragione, le pensioni e altre somme pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale – ed anche le pensioni di vecchiaia rientrano tra quelle sulla sicurezza sociale- sono imponibili nello Stato in cui vengono pagate e non nello stato di residenza del contribuente.

62. CTR PE Sentenza n. 656-VII-2019 del 02/07/2019

Presidente: dott. Mario D'Angelo

Estensore: dott. Giovanni de Rensis

IRPEF - criteri di tassazione delle cd. "stock options" - Il momento di realizzazione del presupposto impositivo è il trasferimento della titolarità – Sussiste - Il momento di realizzazione del presupposto impositivo è l'offerta – Non Sussiste

In tema di Irpef la disposizione contenuta nella lettera g-bis) del comma 2 dell'art. 48 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, aggiunta dall'art. 13, comma I, lett. b) del d.lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, relativa ai criteri di tassazione delle cd. "stock options", si applica a decorrere dal 1 gennaio 2000 e, quindi, alle assegnazioni dei titoli avvenute dopo tale data, indipendentemente dal momento in cui sia stata offerta l'opzione. La Suprema Corte di Cassazione ha precisato che il momento temporale va identificato in quello in cui la società datrice di lavoro, onorando l'offerta di acquisto fatta in precedenza, assegna, trasferendo la titolarità degli stessi, i titoli azionari offerti al dipendente, realizzando in tal modo il presupposto impositivo (Cass. n. 12425 del 2011).

63. CTR PE Sentenza n. 860-VI-2019 del 15/10/2019

Presidente: dott. Ciro Riviezzo

Estensore: dott. Massimiliano Ballorani

IRPEF – Doppia imposizione - Le trasferte operate all'estero influiscono sul luogo della prestazione – Non Sussiste – Il luogo della prestazione è la sede della direzione effettiva dell'impresa – Sussiste

Ai sensi dell'articolo 15 della Legge 24.11.1992, n.459 - Convenzione sulla doppia imposizione tra Italia e Germania – le trasferte operate all'estero non influiscono sul luogo della prestazione dell'attività lavorativa, per la quale occorre far riferimento alla prestazione principale e, in ultima analisi, alla sede principale presso il datore di lavoro, che è quella ove comunque il lavoratore deve rientrare al termine delle trasferte. Laddove l'art. 15 cit. fa riferimento ad attività svolta in Italia, appare cioè evidente che si debba applicare un criterio di prevalenza, nel senso che le trasferte, tanto più che in proporzione corrispondono a un numero esiguo di giorni, non sono in grado di incidere sulla territorialità della prestazione, comunque ancorata alla sede principale cui il dipendente deve fare ritorno e che corrisponde alla direzione effettiva da cui

dipende. Anche nel caso di prestazioni caratterizzate nella mera esecuzione dalla multiterritorialità, si fa pur sempre riferimento alla sede della direzione effettiva dell'impresa, quindi alla sede del datore di lavoro.

64. CTR PE Sentenza n. 878-VI-2019 del 25/10/2019

Presidente: dott. Francesco Menna

Estensore: dott. Giampiero Di Florio

IRPEF – Accertamento maggior reddito imponibile - Certezza della data delle scritture contabili - Può essere ritenuta nel caso in cui la scrittura formi un corpo unico con il foglio sul quale è impresso il timbro postale – Sussiste

Con riguardo alla validità dei documenti l'art. 2704 cod. civ. richiede che, in mancanza di una delle situazioni tipiche di certezza contemplate dalla prima parte della citata norma (registrazione, morte od incapacità di un sottoscrittore, riproduzione in atto pubblico), si deduca e dimostri un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione del documento. La disposizione civilistica in esame non contiene un'elencazione tassativa dei fatti in base ai quali tale data deve ritenersi certa rispetto ai terzi e lascia al giudice del merito la valutazione, caso per caso, della sussistenza di un fatto, diverso da quelli indicati, idoneo secondo l'allegazione della parte, a dimostrare la data certa. La certezza della data delle scritture contabili può essere ritenuta solamente nel caso in cui la scrittura formi un corpo unico con il foglio sul quale è impresso il timbro postale, attestando la timbratura eseguita dal pubblico ufficiale che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui la scrittura è stata eseguita (cfr. Cass. Civ., sentenza 5 ottobre 2017, n.23281); diversamente la certezza non sussiste nel caso in cui il timbro postale risulti impresso su un foglio separato rispetto alle scritture medesime, non evidenziandosi alcun collegamento certo tra il detto foglio con le scritture in esame.

65. CTR PE Sentenza n. 879-VI-2019 del 25/10/2019

Presidente: dott. Francesco Menna

Estensore: dott. Giampiero Di Florio

IRPEF – Accertamento maggior reddito imponibile - Presunzione legale di redditività degli investimenti nei Paesi cd. "offshore" (Art. 12 D.L. n. 78/2009) - Norma procedimentale retroattiva – Sussiste - Incide esclusivamente sul metodo di acquisizione della prova – Sussiste

La presunzione legale di redditività degli investimenti nei Paesi cd. "offshore", ex art. 12, commi 2, 2-bis e 2-ter, D.L. n. 78/2009, nasce proprio come tentativo di disincentivare la detenzione di denaro, da parte dei contribuenti residenti, in quei paesi non collaborativi con l'amministrazione fiscale italiana. Tale norma prevede che i capitali investiti nei c.d. "paradisi fiscali" e non indicati nel quadro RW della dichiarazione dei redditi debbano essere equiparati a redditi sottratti a tassazione, salvo prova contraria del contribuente inadempiente. Tali previsioni sono da considerarsi retroattive. Alla luce dei principi dello Statuto del contribuente,

l'irretroattività delle disposizioni tributarie riguarda solo quelle norme che regolano gli elementi costitutivi del rapporto tributario, c.d. "norme sostanziali", mentre non rileva per le disposizioni che disciplinano esclusivamente il procedimento attuativo e/o applicativo del tributo, c.d. norme "procedimentali". Ad avviso di questa commissione l'art. 12 ha natura squisitamente procedimentale e, dunque, risulta applicabile retroattivamente: invero l'introduzione del disposto di cui all'art. 12, comma 2, del D.L. n. 78/2009, non sembra apportare alcuna modifica alla natura sostanziale del rapporto tributario potendo incidere esclusivamente sul metodo di acquisizione della prova che è questione evidentemente procedurale in quanto attinente alla fase di controllo.

66. CTR PE Sentenza n. 1051-VI-2019 del 18/12/2019

Presidente estensore: dott. Giuseppe Iannaccone

IRPEF - Doppie imposizioni - Concetto di residenza legata sia al luogo nel quale il contribuente vive che al luogo in cui ha sede il datore di lavoro - Sussiste - Necessaria applicazione di ulteriori criteri in ordine gerarchico – Sussiste

L'articolo 4 della Convenzione tra l'Italia e la Federazione Russa contro le doppie imposizioni (ratificata con Legge n. 370 del 1997), riconduce il concetto di residenza sia al luogo nel quale il contribuente vive, sia al luogo in cui ha sede il suo datore di lavoro. In questi casi deve farsi ricorso agli ulteriori criteri di collegamento, che lo stesso secondo comma dell'art. 4 elenca in ordine gerarchico, quali 1) disponibilità di un'abitazione permanente, intesa come possibilità di disporre di un immobile a proprio piacimento (Cass. 26673\2017), per periodi temporali indeterminati a prescindere dalla proprietà del bene; 2) luogo individuato come "centro degli interessi vitali"; 3) soggiorno in via prevalente, o quantomeno per oltre sei mesi.

IVA

67. CTR AQ Sentenza n. 142-V-2018 del 07/02/2018

Presidente: dott. Giorgietto Marconi

Estensore: dott. Lorenzo Ciutti

IVA - Ai fini del rimborso IVA è sufficiente l'esposizione del credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi - Sussiste

In tema di IVA l'esposizione di un credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi fa sì che non occorra, da parte del contribuente, al fine di ottenere il rimborso, alcun altro adempimento, dovendo solo attendere che l'Amministrazione finanziaria eserciti, sui dati esposti in dichiarazione, il potere-dovere di controllo secondo la procedura di liquidazione delle imposte ovvero, ricorrendone i presupposti, attraverso lo strumento della rettifica della dichiarazione. Ne consegue che il relativo credito del contribuente è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale, mentre non è applicabile il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs n. 546/1992 in quanto l'istanza di rimborso non integra il fatto costitutivo del diritto ma solo il presupposto di eseguibilità del credito per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso stesso.

68. CTR AQ Sentenza n. 169-I-2018 del 15/02/2018

Presidente estensore: dott. Giansaverio Cappa

IVA – Il termine di prescrizione crediti tributari è decennale ex art. 2947 – Sussiste

Vertendosi in ipotesi di pagamento di tributi IRPEF e IVA, il termine di prescrizione è quello decennale ordinario di cui all'art. 2947 cod. civ. Non si applica infatti la disposizione di cui all'art. 2948 cod. civ. n. 4 che riguarda i casi di pagamenti da effettuarsi con frequenza annuale, ovvero le prestazioni periodiche, perché nel caso di pagamento di tributi IRPEF e IVA l'imposizione di ogni anno è autonoma. Ed invero è stato autorevolmente chiarito che "la prestazione tributaria, stante l'autonomia dei singoli periodi di imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il credito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione riguardo alla sussistenza dei presupposti impositivi" (Suprema Corte di Cassazione, pronuncia n. 2941/2007).

69. CTR PE Sentenza n. 173-VII-2018 del 22/02/2018

Presidente: dott. Ciro Riviezzo

Estensore: dott. Giovanni de Rensis

IVA - La detrazione dell'IVA non spetta in caso di premio di fine anno - Sussiste

In tema di IVA non spetta la detrazione dell'imposta sul premio di fine anno poiché si tratta di un contributo autonomo riconosciuto indistintamente a fine esercizio al

cliente al raggiungimento di un determinato fatturato o per incentivarlo a futuri acquisti. Tale premio, secondo l'insegnamento della Cassazione (ord. n° 815 del 6/12/2016), rappresenta, infatti, una corresponsione liberale senza alcun collegamento causale con singole e determinate cessioni imponibili, così integrando una fattispecie esclusa dall'applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 2, comma 3 lett. a), D.P.R. n° 633/72.

70. CTR PE Sentenza n. 294-VII-2018 del 26/03/2018

Presidente: dott. Ciro Riviezzo

Estensore: dott. Giovanni de Rensis

IVA – Esenzione chiropratici - Le prestazioni fornite dai chiropratici non sono esenti da IVA - Sussiste

Le prestazioni fornite dai chiropratici secondo l'ordinamento italiano non possono essere comprese tra le prestazioni sanitarie e continuano pertanto a scontare l'IVA nella misura del 20%. A questa conclusione è giunta la CTR dell'Abruzzo in riforma della sentenza di primo grado che, al contrario, aveva equiparato l'attività del chiropratico alle prestazioni sanitarie esenti. La normativa nazionale, come evidenziato dai giudici di appello, stabilisce l'esenzione dall'imposta per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi del T.U.L.S (R.D. 27 luglio 1934, n° 1265) ovvero individuate con decreto del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro delle Finanze. Il T.U.L.S. non fa menzione alcuna della professione del chiropratico, mentre soltanto la L. 244/2007 ha previsto l'istituzione presso il Ministero della Salute di un registro dei dottori in chiropratica, rimandando all'adozione di atti successivi la regolamentazione del relativo profilo professionale.

71. CTR PE Sentenza n. 343-VII-2018 del 12/04/2018

Presidente: dott. Ciro Riviezzo

Estensore: dott. Mario D'Angelo

IVA – detraibilità - Le spese sostenute per sconti o premi per la clientela sono detraibili ai fini IVA senza necessità di prova specifica - Sussiste

La politica adottata da una società in ordine a sconti e premi applicati alla clientela non deve essere necessariamente dimostrata attraverso atti o accordi con i clienti, anche in considerazione del fatto che rientra nella consuetudine aziendale, per cui può considerarsi fatto noto, non richiedente prova specifica, l'usanza delle aziende di procacciare o mantenere la propria clientela con mezzi promozionali o pubblicità costituita anche da piccoli premi o regalie o sconti collegati a determinati acquisti. Ne consegue che le note di credito emesse dalla società contribuente possono essere ritenute imponibili a fini IVA.

72. CTR PE Sentenza n. 573-VI-2018 del 05/06/2018

Presidente: dott. Giuseppe Iannaccone

Estensore: dott. Enrico Di Marcotullio

IVA – Agevolazioni - Per il riconoscimento dell'aliquota IVA agevolata al 10% è dirimente l'aspetto della "destinazione particolare" - Sussiste

Per il riconoscimento dell'aliquota IVA agevolata al 10% anziché al 22% per gli oli destinati alla produzione di energia elettrica, è dirimente l'aspetto della "destinazione particolare" ex art. 21 del Reg. CEE 2913/92. Infatti l'Agenzia della Dogane con Circolare N. 20/D del 16 aprile 2003 ha statuito che tutte le movimentazioni dei prodotti per i quali viene richiesta la concessione del beneficio tariffario favorevole a motivo della loro destinazione particolare devono essere contabilizzate su appositi registri fiscali, opportunamente distinti per tipologia di trattamento definito, con riferimento, per il carico e lo scarico, ai rispettivi documenti di accompagnamento e alle citate comunicazioni di avvio alle particolari lavorazioni. Nei relativi verbali di appuramento finale dovrà necessariamente sempre farsi espresso riferimento alle risultanze dei suddetti registri. Ne consegue se la società trasferisce merci soggette a controllo doganale senza rispettare la destinazione particolare in luogo non contemplato dall'autorizzazione ad altro soggetto privo di autorizzazione, viene meno ai suoi obblighi, e non può avvalersi del regime agevolato. Questo anche se si tratta di un trasferimento solo fisico delle merci "in conto lavorazione".

73. CTR PE Sentenza n. 578-VI-2018 del 05/06/2018

Presidente: dott. Giuseppe Iannaccone Estensore: dott.ssa Mirvana Di Serio

IVA – Agevolazioni - La società che produce energia elettrica per altri si avvale dell'aliquota IVA agevolata – Sussiste

In presenza di una convenzione in forza della quale la società che ha realizzato l'impianto e che ne cura la manutenzione produce l'energia elettrica, mentre un altro Ente è proprietario del bene prodotto, l'incentivo fiscale e, parimenti, l'esenzione del contributo incentivante, spettano alla società, perché lo scopo della disposizione è premiare chi produce materialmente l'energia. Ne consegue che gli importi fatturati dalla società sono assoggettati all'aliquota agevolata.

74. CTR AQ Sentenza n. 621-I-2018 del 07/06/2018

Presidente: dott. Giansaverio Cappa Estensore: dott. Alberto Baiocco

IVA - Credito di imposta desumibile dalle dichiarazioni e non contestato – Prescrizione decennale - Sussiste

In tema di rimborso IVA, ove il credito di imposta sia già desumibile dalle dichiarazioni del contribuente e non sia contestato dall'Autorità finanziaria, non trova applicazione il termine biennale di decadenza, bensì solo quello decennale di prescrizione. Quindi, in presenza di richiesta di rimborso avanzata entro il termine prescrizione ordinario, ne consegue che il silenzio-rifiuto opposto deve giudicarsi illegittimo e lo stesso va

rimosso con il riconoscimento del diritto del contribuente ad ottenere la restituzione di quanto richiesto.

75. CTR AQ Sentenza n. 666-II-2018 del 27/06/2018

Presidente estensore: dott. Romolo Como

IVA – Doppia imposizione - L'espressione in lingua inglese "contract completion" va intesa come "firma del contratto" – Sussiste

L'espressione in lingua inglese "contract completion" va intesa come "firma del contratto", nel senso di operatività del rapporto intercorso tra i due soggetti, l'uno italiano l'altro straniero, anziché "stipula del contratto"; tale l'interpretazione è la più aderente alla fattispecie e logica del termine in lingua inglese, non solo sotto il profilo letterario in uso nel settore commerciale, ma tenendo conto del contesto in cui è stato usato, con particolare riferimento alla qualità del soggetto che ha percepito la somma ed emesso la fattura (studio di progettazione e non studio legale o notarile), e della specifica voce contenuta nel riassunto del complesso pagamento.

76. CTR PE Sentenza n. 875-VII-2018 del 21/09/2018

Presidente: dott. Ciro Riviezzo

Estensore: dott. Mario D'Angelo

IVA - Recupero - Prescrizione decennale in caso di cessazione dell'attività – Sussiste

In caso di cessazione dell'attività il contribuente può chiedere comunque il rimborso dell'eccedenza di IVA a credito (senza limiti di importo) perché, diversamente, non potrebbe recuperarla attraverso l'esercizio del diritto di detrazione nell'anno successivo. Circa il termine di prescrizione la Cassazione ha affermato che tale credito è soggetto al termine di prescrizione ordinaria decennale e non al termine di decadenza biennale previsto in generale per le domande di restituzione di imposte e tasse versate ma non dovute. Sul punto, con la recentissima ordinanza n. 11628 del 14.05.2018, la Cassazione ha confermato che "il suddetto termine di decadenza non si applica al rimborso del credito IVA in ipotesi di cessata attività, in quanto l'istanza di rimborso non integra il fatto costitutivo del diritto, ma solo il presupposto di esigibilità del credito per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso stesso".

77. CTR PE Sentenza n. 1086-VII-2018 del 15/11/2018

Presidente: dott. Ciro Riviezzo

Estensore: dott. Lucio Luciotti

IVA – Rimborsi - Criterio discrezionale tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità - Sussiste

In tema di redditi d'impresa, il criterio discrezionale tra spese di rappresentanza – rimborsabili nella misura prevista dall'art. 19 bis, comma I, lett. h), d.P.R. n. 633 del 1972

- e spese di pubblicità – rimborsabili integralmente ai sensi dell'art. 38 ter del medesimo decreto - va individuato negli obiettivi, anche strategici, perseguiti mediante le stesse che, nella prima ipotesi, coincidono con la crescita d'immagine ed il maggior prestigio, nonché con il potenziamento delle possibilità di sviluppo della società, mentre, nell'altra, consistono in una diretta finalità promozionale e di incremento commerciale, concernente la produzione realizzata in un determinato contesto (Suprema Corte di Cassazione n. 10910 del 27/05/2015, n. 8121 del 22 aprile 2016, n. 12676 del 23/05/2018, Rv. 648618).

78. CTR PE Sentenza n. 1090-VII-2018 del 15/11/2018

Presidente: dott. Ciro Riviezzo

Estensore: dott. Giampiero Di Florio

IIVA - Cessioni infra ed extra comunitarie - La cessione interna volta all'esportazione a soggetto extra-UE è soggetta all'IIVA ed all'eventuale rimborso - Sussiste

Le disposizioni che prevedono la non imponibilità IVA (artt. 41 e 58 d.l. n. 331/1993 conv. L. n. 427/1993 e art.8 d.P.R. n. 633/1972) non trovano applicazione qualora il cedente nazionale consegni i beni ad un soggetto passivo comunitario per conto del proprio cessionario extra-comunitario: in tal caso l'operazione è una cessione interna da assoggettare ad IVA. La "cessione nazionale" tra soggetti passivi entrambi residenti nello Stato, pur se eseguita in vista della successiva spedizione del bene ad altro cessionario in un diverso Paese membro, è assoggettata all'applicazione dell'IIVA interna, perché si perfeziona la cessione nello Stato, con conseguente rimborso IVA alla società estera, trattandosi di cessione all'esportazione. Per definire il concetto di "stabile organizzazione" nello Stato del soggetto domiciliato e residente all'estero occorre fare riferimento non alle convenzioni internazionali in materia di imposte sui redditi, bensì alla disciplina comunitaria uniforme in materia di IVA - direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE - che contiene il richiamo alla nozione di "centro di attività stabile", da intendere come una struttura organizzata di mezzi e di persone alle dipendenze del soggetto non residente, condizione assolutamente compatibile con la personalità giuridica di cui lo stesso sia eventualmente fornita.

79. CTR PE Sentenza n. 2-7-2019 del 10/01/2019

Presidente: dott. Mario D'Angelo

Estensore: dott. Giovanni de Rensis

IIVA - Operazioni oggettivamente inesistenti – Imponibilità – Detrazione dell'imposta – Non spetta

In materia di IVA, a fronte di prestazioni non eseguite, le operazioni sono prive del presupposto oggettivo (avvenuta cessione di beni e prestazioni di servizi) e, quindi, risultano giuridicamente classificate come oggettivamente inesistenti. Il cessionario/committente di operazioni oggettivamente inesistenti non è legittimato alla detrazione dell'imposta, a nulla rilevando che, eventualmente, il cedente/prestatore abbia versato l'imposta, in quanto il fatto di avere emesso fatture

con addebito dell'IVA comporta, di per sé, l'obbligo del cedente o del prestatore del servizio di versare all'erario l'IVA nell'importo indicato in fattura, anche se trattasi di fatture per operazioni inesistenti.

80. CTR PE Sentenza n. 151-VI-2019 del 13/02/2019

Presidente: dott. Francesco Menna Estensore: dott.ssa Mirvana Di Serio

IVA – Operazioni inesistenti – L'evasione di imposta è dimostrabile con presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti

Ove l'Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, anche in via indiziaria, non solo l'inesistenza del fornitore, ma anche, sulla base di elementi oggettivi e specifici, che il cessionario sapeva (o avrebbe potuto sapere), con l'ordinaria diligenza ed alla luce della qualificata posizione professionale ricoperta, che l'operazione si inseriva in un'evasione di imposta; incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito in assenza di detta consapevolezza e di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi (Suprema Corte di Cassazione, Sentenza n. 21104/2018). L'amministrazione a tal fine può utilizzare anche presunzioni semplici, purché dotate del requisito della gravità, precisione e concordanza; tali sono, ad esempio, l'assenza di locali idonei, di una struttura commerciale e di una effettiva organizzazione aziendale, di una sede operativa, di uffici, di personale dipendente.

81. CTR PE Sentenza n. 452-VII-2019 del 21/05/2019

Presidente: dott. Ciro Riviezzo

Estensore: dott. Enrico Di Marcotullio

IVA - Scambi intracomunitari - L'esenzione spetta anche se il soggetto passivo non è iscritto al VIES - Sussiste - Prevalenza indirizzo sostanzialista Corte di Giustizia UE - Sussiste - Obbligatorietà iscrizione al VIES a decorrere dal 1° gennaio 2020 - Sussiste

Secondo l'indirizzo prevalente della Corte di Giustizia UE - confermato dalla sentenza C-21/16 del 9 febbraio 2017 - l'iscrizione al VIES del soggetto passivo IVA non è una condizione per l'applicazione della non imponibilità, sempreché siano soddisfatte le condizioni essenziali sostanziali (cedente/cessionario soggetti passivi IVA, fuoriuscita del bene, bene nella disponibilità del cessionario). Ai sensi degli articoli 131 e 138 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, l'amministrazione tributaria non può negare l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di una cessione intracomunitaria per il solo motivo che l'acquirente, domiciliato sul territorio dello Stato membro di destinazione e titolare di un numero di identificazione valido per le operazioni in tale Stato, non è iscritto al VIES e non è assoggettato ad un regime di tassazione degli

acquisti intracomunitari. Dal 1° gennaio 2020, invece, l'iscrizione al VIES sarà un requisito obbligatorio per ottenere l'esenzione.

82. CTR PE Sentenza n. 728-VII-2019 del 31/07/2019

Presidente: dott. Ciro Riviezzo

Estensore: dott.ssa Mirvana Di Serio

IVA - Detrazione - Contratto "LTSA" - L'inerenza di un costo può essere esclusa in considerazione della mera sproporzione o incongruenza della spesa – Non sussiste – L'amministrazione finanziaria deve dimostrare la macroscopica antieconomicità e l'assenza di connessione tra costo ed attività d'impresa – Sussiste

L'inerenza di un costo attinente all'attività di impresa non può essere esclusa in considerazione della mera sproporzione o incongruenza della spesa, salvo che l'Amministrazione finanziaria ne dimostri la macroscopica antieconomicità ed essa rilevi quale indizio dell'assenza di connessione tra costo ed attività d'impresa. Laddove non è posta in discussione l'effettività dei costi fatturati ma solo l'inerenza dei costi all'attività di impresa, spetta all'amministrazione finanziaria fornire la prova dell'antieconomicità manifesta e macroscopica dell'operazione effettuata nell'ambito del contratto denominato LTSA (long term services agreement), consistita nell'adeguamento del corrispettivo pattuito tra le parti alla variazione del tasso di cambio Euro/moneta non UE, o del carattere abusivo o elusivo di tale operazione.

83. CTR PE Sentenza n. 966-VII-2019 del 20/11/2019

Presidente: dott. Ciro Riviezzo

Estensore: dott.ssa Mirvana Di Serio

IVA - Dimostrazione dell'esistenza delle operazioni da parte del contribuente - Prova della regolarità documentale – Sufficiente - Prova di avere adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità - Sussiste

In tema di IVA, una volta assolta da parte dell'Amministrazione finanziaria la prova, anche mediante elementi indiziari, dell'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente dimostrarne, di contro, l'effettiva esistenza, senza che, tuttavia, sia sufficiente a tal fine l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia» (Suprema Corte di Cassazione Sez. 5 - Ordinanza n. 26453 del 19/10/2018). Grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in una operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi» (Suprema Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 27566 del 30/10/2018).

PROCESSO TRIBUTARIO

84. CTR AQ Sentenza n. 137-III-2018 del 07/02/2018

Presidente estensore: dott. Carlo Tatozzi

PROCESSO TRIBUTARIO - Specificità dei motivi d'impugnazione quale requisito essenziale dell'atto di appello - Sussiste

Per la configurabilità dell'appello non è ammessa l'enunciazione dei motivi suddetti attraverso il richiamo alle difese svolte nella prima fase del giudizio, in quanto ciò determinerebbe l'inaccettabile elusione del dettato dell'art. 53 del D. Lgs. n. 546 del 1992 e non consentirebbe, altresì, di individuare le censure rivolte alla sentenza impugnata e le questioni sulle quali il giudice di appello è chiamato a pronunciarsi: la "*revisio prioris instantiae*" è possibile se l'appellante svolge specifiche e ben delineate "critiche" all'operato di chi è già stato chiamato a vagliare il ricorso introdotto nel procedimento instaurato e va limitato unicamente alle "censure" che attengano a fatti già delineati ma ad es. pretermessi ovvero trattati erroneamente in fatto e diritto. I motivi dell'appello devono essere esposti con estrema precisione e, dovendo riguardare la pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale impugnata e non l'atto (avviso di accertamento o di liquidazione, ecc.), non possono consistere in una "generica doglianza" circa la decisione di primo grado o, peggio ancora, in una pedissequa riproposizione delle precedenti difese.

85. CTR AQ Sentenza n. 243-IV-2018 del 13/03/2018

Presidente estensore: dott. Augusto Pace

PROCESSO TRIBUTARIO - Il giudicato esterno similmente agli elementi normativi deve essere interpretato - Sussiste

Il giudicato esterno è, al pari di quello interno, rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio. Si tratta, infatti, di un elemento assimilabile agli elementi normativi astratti, destinato a fissare la regola iuris alla quale il giudice ha il dovere di conformarsi in relazione al caso concreto. Il suo accertamento, pertanto, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, conformemente al principio del *ne bis in idem*, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche attraverso la stabilità della decisione in attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della sua ragionevole durata. Inoltre, essendo il giudicato esterno assimilabile agli "elementi normativi", deve essere interpretato alla stregua dell'esegesi delle norme, e non già alla stregua di quella degli atti e dei negozi giuridici. La sua portata, pertanto, va definita dal giudice sulla base di quanto risulta stabilito nel dispositivo della sentenza e nella motivazione che la sorregge, potendosi far riferimento, in funzione interpretativa, alla domanda della parte solo in via residuale, qualora, all'esito

dell'esame degli elementi dispositivi ed argomentativi di diretta emanazione giudiziale, persista un'obiettiva incertezza sul contenuto della statuizione.

86. CTR PE Sentenza n. 295-VII-2018 del 26/03/2018

Presidente: dott. Ciro Riviezzo

Estensore: dott. Giovanni de Rensis

PROCESSO TRIBUTARIO - L'Ufficio può avvalersi di scritture disconosciute dal contribuente solo dopo la procedura di verifica - Sussiste

Nel giudizio tributario, la parte che abbia prodotto una scrittura privata, la cui sottoscrizione sia stata tempestivamente disconosciuta da colui che ne appare l'autore, contro il quale è prodotta, non può avvalersene, quale prova della propria pretesa, in mancanza di verifica nelle forme di legge, previa sospensione del processo tributario. Ciò non esclude che la pretesa fiscale possa essere altrimenti provata, anche in base ad indizi e presunzioni, la cui valenza rimane esclusivamente affidata all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in cassazione se adeguatamente motivato. Pertanto, a fronte del disconoscimento formale del contribuente di scritture private, il giudice tributario ha l'obbligo di accertarne la autenticità non potendo, altrimenti, tenerne conto; e a detto accertamento il giudice medesimo deve procedere sempreché sussistano le condizioni prescritte dalle norme codicistiche per l'esperibilità della procedura di verifica, e, in caso affermativo, con l'esercizio dei poteri istruttori nei limiti consentiti dalle disposizioni speciali dettate per il processo tributario. Interpretando analogicamente quanto suesposto l'Ufficio non può avvalersi di scritture disconosciute dal contribuente se non dopo averne chiesto la verifica ai sensi dell'art. 216 c.p.c.

87. CTR AQ Sentenza n. 306-IV-2018 del 19/03/2018

Presidente: dott. Augusto Pace

Estensore: dott. Luigi D'Orazio

PROCESSO TRIBUTARIO – Notificazioni via posta elettronica certificata - Atto che raggiunge il proprio scopo - Validità

L'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dell'atto ha prodotto il risultato della conoscenza dello stesso determinando così il raggiungimento dello scopo legale. La CTR dell'Abruzzo, pur riconoscendo l'esistenza di pronunce in direzione opposta, ha abbracciato la tesi della Suprema Corte secondo cui è valido il principio del raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 comma 3 c.p.c. anche in caso di notifiche telematiche (Cassazione SS.UU. 18 aprile 2016, n. 7665). Nel caso in esame la CTP aveva invece dichiarato inammissibile il ricorso poiché notificato via pec in data 26-7-2016, quindi prima del 15-10-2016, data di entrata in vigore del Decreto del direttore Generale delle Finanze del 30-6-2016 con cui le regole tecniche per le notifiche telematiche erano estese anche all'Abruzzo.

88. CTR PE Sentenza n. 346-VII-2018 del 12/04/2018*Presidente: dott. Ciro Riviezzo**Estensore: dott. Giovanni de Rensis*

PROCESSO TRIBUTARIO - Controdeduzioni telematiche – Validità - Sussiste

Nell'ambito del processo civile telematico, nei procedimenti contenziosi iniziati dal 30 giugno 2014, il deposito per via telematica dell'atto introduttivo del giudizio non rende nulla la costituzione dell'attore ma dà luogo ad una mera irregolarità quando ha raggiunto il suo scopo. In base a tale principio, affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 9772 del 12/05/2016, la CTR abruzzese ha concluso che le controdeduzioni telematiche depositate dall'appellata non possono essere ritenute inesistenti in quanto "non hanno minimamente ostacolato la facoltà di impugnare la sentenza di I grado".

89. CTR AQ Sentenza n. 358-II-2018 del 16/04/2018*Presidente ed estensore: dott. Romolo Como*

PROCESSO TRIBUTARIO - Notificazione dell'appello in luogo diverso dal domicilio eletto - Inesistente ed insanabile - Sussiste

L'atto di impugnazione in appello, diversamente dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio in prima istanza, va notificato o nel domicilio eletto in occasione della notifica della sentenza ovvero al procuratore costituito e nel domicilio eletto nella costituzione nel precedente grado di giudizio. L'atto di impugnazione indirizzato a soggetto diverso dal procuratore costituito, magari alla parte personalmente o al legale rappresentante nella sede sociale, è da considerarsi inesistente e di conseguenza non sanabile neanche dalla costituzione in giudizio.

90. CTR PE Sentenza n. 487-VII-2018 del 14/05/2018*Presidente: dott. Carmine Maffei**Estensore: dott. Giampiero Di Florio*

PROCESSO TRIBUTARIO – Giurisdizione opposizione all'esecuzione - Il giudice tributario è competente per l'opposizione al pignoramento viziato per invalida notifica dell'atto presupposto – Sussiste

In materia di esecuzione forzata tributaria l'opposizione agli atti esecutivi riguardante l'atto di pignoramento, che si assume viziato per l'omessa o l'invalida notificazione della cartella di pagamento o degli altri atti presupposti dal pignoramento, è ammissibile e va proposta davanti al giudice tributario, e ciò a prescindere dalla fondatezza o meno dell'assunto difensivo che sostiene l'omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento o degli altri atti presupposti dal pignoramento. A fronte dell'invalida notifica dell'atto presupposto, il contribuente può trovare tutela di fronte al giudice tributario anche nello stadio procedimentale espropriativo perché la giurisdizione del giudice tributario include anche le

controversie relative all'opposizione all'esecuzione, quando oggetto del giudizio sia la fondatezza del titolo esecutivo relativo a pretese tributarie.

91. CTR AQ Sentenza n. 618-I-2018 del 07/06/2018

Presidente: dott. Giansaverio Cappa

Estensore: dott. Alberto Baiocco

PROCESSO TRIBUTARIO - Notifica via posta elettronica certificata del ricorso in appello indipendentemente dalle modalità di notifica utilizzate in primo grado - Validità

La notifica a mezzo PEC dell'appello è valida se intervenuta successivamente all'istituzione del Processo Tributario Telematico, anche se tali modalità di notifica e deposito non erano valide al momento del ricorso di I grado. Per il giudizio d'appello con l'entrata in vigore del PTT "non valgono le regole vigenti all'epoca del giudizio di primo grado, quando tale modalità non era ancora attiva".

92. CTR AQ Sentenza n. 649-IV-2018 del 19/06/2018

Presidente estensore: dott. Augusto Pace

PROCESSO TRIBUTARIO - Il disconoscimento di copie fotografiche o fotostatiche di un documento deve essere chiaro e circostanziato - Sussiste

Secondo l'art. 2719 c.c. - che trova applicazione generalizzata per tutti i documenti - le copie fotografiche o fotostatiche di un documento hanno la stessa efficacia di quelle autentiche non solo se la loro conformità all'originale è attestata dal pubblico ufficiale competente, ma anche quando tale conformità non sia disconosciuta dalla controparte. Il disconoscimento, però, non può avvenire con clausole di stile o generiche, ma deve essere operato in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica degli aspetti per i quali si assume che esso differisca dall'originale. Una contestazione è validamente compiuta solo quando si indichi espressamente in cosa la copia differisca dall'originale, ovvero si neghi l'esistenza stessa di un originale; inoltre, nel processo tributario, ove la notifica dell'atto di gravame avvenga con la spedizione diretta a mezzo piego raccomandato e l'atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, le indicazioni che debbono risultare dall'avviso di ricevimento non sono quelle di cui all'art. 139 c.p.c., ma quelle prescritte dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria. La notifica è, quindi, valida se l'avviso, debitamente consegnato nel domicilio eletto, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta e in diretta relazione di parentela col destinatario dell'atto.

93. CTR AQ Sentenza n. 650-IV-2018 del 19/06/2018

Presidente estensore: dott. Augusto Pace

PROCESSO TRIBUTARIO – Spese di Giustizia – Ripartizione - La riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione della statuizione sulle spese – Sussiste

In tema di ripartizione delle spese di giudizio, valgono i seguenti principi:

- In appello, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione; in caso di accoglimento, pur se parziale, la riforma della sentenza di primo grado ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno) e determina da un lato la caducazione, ex lege, della statuizione sulle spese contenuta in tale sentenza, e dall'altro il sorgere del correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle medesime spese;
- L'onere delle spese va ripartito tenendo presente l'esito finale della lite, dovendo la valutazione della soccombenza essere operata in base ad un criterio unitario e globale;
- Nei casi in cui la domanda dell'attore sia accolta solo parzialmente, il giudice può o addossare le spese del giudizio alla parte convenuta interamente o parzialmente, o anche disporre la loro integrale compensazione, ma in nessun caso può condannare alle spese, neppure parzialmente, la parte risultata vittoriosa all'esito del giudizio.

94. CTR AQ Sentenza n. 804-IV-2018 del 01/08/2018

Presidente estensore: dott. Augusto Pace

PROCESSO TRIBUTARIO – Difesa tecnica di un difensore abilitato anche per L'Agenzia delle Entrate e l'Agente della riscossione - Sussiste

Il D.L.vo n. 546/1992 disciplina diversamente la capacità di stare in giudizio dall'assistenza tecnica: mentre infatti l'art. 11 esclude che l'Agenzia delle Entrate e l'Agente della riscossione possano stare in giudizio per mezzo di un procuratore, il successivo art. 12 non esclude affatto che anche tali uffici possano munirsi dell'assistenza di un difensore abilitato. Se ne trova conferma nel comma 2 sexies dell'art. 15, il quale espressamente prevede, con riferimento alle spese del giudizio, una riduzione nella relativa liquidazione nei casi in cui l'ente impositore o l'agente della riscossione siano stati assistiti da propri funzionari: dal che si evince che tali soggetti possono essere assistiti anche da professionisti esterni, e che in tal caso nessuna riduzione tariffaria può essere applicata. In tema di contenzioso tributario, l'art. 38, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992 - il quale esclude la decadenza dall'impugnazione per il decorso del termine lungo "se la parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza" - presuppone che sussista una situazione di "ignoranza del processo", e richiede, quindi, che la parte dimostri di non avere avuto, di quest'ultimo, alcuna conoscenza. Una tale situazione non ricorre nel caso in cui alla parte convenuta sia stata regolarmente notificato l'atto introduttivo del giudizio.

95. CTR AQ Sentenza n. 953-I-2018 del 15/10/2018

Presidente estensore: dott. Giansaverio Cappa

PROCESSO TRIBUTARIO - Il sindacato sulla denegata autotutela può riguardare l'illegittimità del rifiuto ma non l'atto impositivo definitivo – Sussiste

In tema di contenzioso tributario, il sindacato giurisdizionale sull'impugnato diniego, espresso o tacito, di procedere ad un annullamento in autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto dell'Amministrazione, in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l'esercizio di tale potere, e non la fondatezza della pretesa tributaria, atteso che, altrimenti, si avrebbe un'indebita sostituzione del giudice nell'attività amministrativa o un'inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo (Suprema Corte di Cassazione - Ordinanza n. 7616 del 28/03/2018 - Sez. 5). La decadenza prevista in sede amministrativa va tenuta distinta dalla facoltà di impugnare l'atto impositivo che è chiaramente di natura giurisdizionale.

96. CTR AQ Sentenza n. 1043-IV-2018 del 12/11/2018

Presidente: dott. Augusto Pace

Estensore: dott. Luigi D'Orazio

PROCESSO TRIBUTARIO – Il principio processuale della "ragione più liquida" non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Sussiste

In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 della Costituzione, la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Suprema Corte di Cassazione Sezione Civile n. 11458/2018), senza che ne derivi la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ai sensi dell'art. 112 c.p.c.

97. CTR PE Sentenza n. 1081-VII-2018 del 15/11/2018

Presidente: dott. Ciro Riviezzo

Estensore: dott. Lucio Luciotti

PROCESSO TRIBUTARIO - Termine semestrale per la riassunzione dopo il rinvio della Suprema Corte per le sentenze pubblicate dopo il 1 gennaio 2016 – Sussiste

In materia tributaria, la riassunzione del giudizio, a seguito di pronuncia di rinvio della Suprema Corte, deve essere eseguita entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza (art. 63 D.Lgs. n. 546 del 1992). Il termine di un anno, originariamente previsto dalla citata disposizione, è stato, infatti, ridotto a sei mesi dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 156 del 2015, art. 9, comma I, lett. b). Tale termine, in forza dell'art. 12, comma I, dello stesso D.Lgs., è applicabile, in attuazione del principio

"tempus regit actum", alle sentenze pubblicate dal primo gennaio 2016, a nulla rilevando la data di introduzione del giudizio.

98. CTR PE Sentenza n. 65-VII-2019 del 23/01/2019

Presidente: dott. Ciro Riviezzo Estensore: dott. Giampiero Di Florio

PROCESSO TRIBUTARIO – Spese di giustizia - Presupposti per il riconoscimento degli interessi anatoni e per la richiesta di rivalutazione monetaria – Diversità - Sussiste

Il giudice può condannare al pagamento degli interessi sugli interessi solo se si sia accertato che alla data della domanda giudiziale erano già scaduti gli interessi principali (sui quali calcolare gli interessi secondari), e cioè che il debito era esigibile e che il debitore era in mora, e che vi sia una specifica domanda giudiziale del creditore o la stipula di una convenzione posteriore alla scadenza degli interessi. Diversamente per la richiesta di rivalutazione monetaria, per la quale opera invece il principio secondo il quale, nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione pecuniaria, può liquidarsi il danno da svalutazione monetaria, sempre che il creditore deduca e dimostri che un tempestivo adempimento gli avrebbe consentito di impiegare il denaro in modo tale da elidere gli effetti dell'inflazione e salva l'applicazione - imposta dalla specificità della disciplina dell'obbligazione tributaria - di un particolare rigore nella valutazione del materiale probatorio.

99. CTR PE Sentenza n. 70-VII-2019 del 23/01/2019

Presidente: dott. Ciro Riviezzo Estensore: dott. Lucio Luciotti

PROCESSO TRIBUTARIO – Processo telematico - Validità ed equivalenza delle firme digitali con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf" – Sussiste

In tema di processo telematico, a norma dell'art. 12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014, di cui all'art. 34 del d.m. n. 44 del 2011 - Ministero della Giustizia - in conformità agli standard previsti dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo "CADES" e di tipo "PADES" sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf". Ne consegue che la notifica degli atti è da ritenersi ritualmente effettuata, e quindi valida, con entrambe le estensioni (Suprema Corte di Cassazione SS.UU Sentenza n. 10266 del 27/04/2018 - Rv. 648132).

100. CTR PE Sentenza n. 71-VII-2019 del 23/01/2019

Presidente: dott. Ciro Riviezzo Estensore: dott. Lucio Luciotti

PROCESSO TRIBUTARIO - L'errore revocatorio consiste nella supposizione erronea della inesistenza del motivo, non nel suo mancato esame - Sussiste

L'errore revocatorio di fatto di cui al n. 4 dell'art. 395 che legittima la revocazione della sentenza per omesso esame di un motivo di ricorso sussiste non già per il sol fatto che la motivazione della sentenza risulti non avere esaminato il motivo pur presente, bensì allorché la sentenza riveli che l'omesso esame del motivo è stata frutto di una supposizione erronea della inesistenza del motivo stesso, che era presente invece incontestabilmente nel ricorso, al contrario della supposizione contenuta nella sentenza. Nel primo caso, infatti, se si ammettesse la revocazione, si censurerebbe una mera dimenticanza del decidente e dunque la violazione dell'art. 112 c.p.c. e non un'erronea supposizione dell'inesistenza di un fatto processuale che invece esisteva (Suprema Corte di Cassazione n. 16003/2011; n. 11530/2016; n. 25560/2016; n. 10032/2018, Rv. 647965)

101. CTR PE Sentenza n. 170-VI-2019 del 18/02/2019

Presidente: dott. Giuseppe Iannaccone Estensore: dott. Geremia Spiniello

PROCESSO TRIBUTARIO – Processo telematico - L'appello notificato telematicamente è valido anche in presenza di processo introdotto con ricorso cartaceo - Sussiste

La disposizione di cui al terzo comma dell'art. 2 del D.M. n. 163/2013, pur prevedendo che la parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l'intero processo, non commina alcuna nullità degli atti introdotti con diverse modalità. Ne consegue che, in ossequio al principio della nominatività del catalogo delle ipotesi di nullità di attività processuali, la notifica dell'appello a mezzo posta elettronica in presenza di ricorso di primo grado instaurato in forma cartacea, è ammissibile. L'atto che viene contestato ha incontestabilmente raggiunto il proprio scopo in quanto la parte contribuente ben è stata in grado di esercitare la propria difesa.

102. CTR PE Sentenza n. 339-VII-2019 del 08/04/2019

Presidente: dott. D'Angelo Mario Estensore: dott. Giampiero Di Florio

PROCESSO TRIBUTARIO - All'estinzione per mancata riassunzione del giudizio rinviato da Cassazione consegue la definitività atto impositivo – Sussiste - Il termine di prescrizione della pretesa tributaria decorre dalla data di scadenza del termine utile per la non attuata riassunzione – Sussiste - Applicabilità dell'art. 2945 cod. civ. comma III al processo tributario – Non sussiste.

Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, "l'omessa riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio determina l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 63, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, e la definitività dell'avviso di accertamento impugnato, sicché il termine di prescrizione della pretesa tributaria necessariamente incorporata nell'atto impositivo, decorre dalla data di scadenza del termine utile per la non riassunzione, momento dal quale l'Amministrazione finanziaria può attivare la procedura di riscossione" e, ai sensi degli artt. 68, D.Lgs. n. 546 del 1992,

14 e 15, D.P.R. n. 602 del 1973, far valere in modo definitivo e compiuto il proprio credito (Cass. n. 556/2016, n. 16689/2013, n. 9521/2017). L'atto impositivo ha infatti natura amministrativa e non processuale, con conseguente sua definitività in caso di estinzione del giudizio; inoltre, sarebbe irrazionale applicare al processo tributario il disposto generale di cui all'articolo 2945 cod.civ. co.3°, il quale verrebbe a far decorrere la prescrizione, a carico dell'amministrazione finanziaria, da una data (l'introduzione del giudizio antecedente alla definitività dell'atto impositivo che realizza ("incorpora") la pretesa tributaria medesima conseguenza paradossale che il titolo dell'imposizione potrebbe risultare ineseguibile (perché estinto per prescrizione) ancor prima di essere divenuto definitivo.

103. CTR PE Sentenza n. 527-VII-2019 del 03/06/2019

Presidente: dott. Mario D'Angelo

Estensore: dott. Geremia Spiniello

PROCESSO TRIBUTARIO – Processo telematico - La modalità di proposizione del ricorso di primo grado vincola anche la fase d'appello – Non sussiste

La tesi secondo la quale la proposizione del ricorso di primo grado in forma cartacea produce l'obbligo di proseguire il giudizio anche in fase d'appello con le medesime modalità notificatorie degli atti non può essere accolta per due ordini di motivi. Il primo consiste nella liberalizzazione alla quale è pervenuta la Corte di Cassazione la quale ha stabilito che l'introduzione del giudizio con la scelta di una delle modalità tra quella cartacea o quella telematica non vincola le modalità successive e quindi neppure la proposizione dell'appello dal momento che non vi sono norme che colpiscono di nullità la variazione. Se, inoltre, lo scopo dell'atto è stato raggiunto, mai lo si potrebbe colpire di nullità, poiché si violerebbe il disposto dell'ultimo comma dell'art. 156 del c.p.c. nella parte in cui fa divieto della relativa declaratoria allorquando sia stato comunque raggiunto lo scopo al quale l'atto era destinato

104. CTR AQ Sentenza n. 848-IV-2019 del 15/10/2019

Presidente: dott. Giuseppe Mazzi

Estensore: dott. Luigi d'Orazio

PROCESSO TRIBUTARIO - Applicabilità art. 182 c.p.c. al processo tributario – Sussiste - Difetto di legittimazione processuale della persona fisica sanabilità in qualunque stato e grado del giudizio con efficacia retroattiva – Sussiste - in caso di liquidazione coatta amministrativa lo scomputo delle ritenute d'acconto sarà effettuato solo all'atto della dichiarazione dei redditi di chiusura – Sussiste

In tema di processo tributario, in ragione del principio di integrazione delle norme non incompatibili del codice di rito civile, è applicabile l'art. 182 c.p.c. (come modificato dalla L. n. 69/2009), con la conseguenza che il difetto di legittimazione processuale della persona fisica può essere sanato, in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato dell'effettiva rappresentanza, che

manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente condotta difensiva del "falsus procurator" (Cass. 5372/2017; 5110/2019). Tale sanatoria può avvenire anche nel corso dell'udienza pubblica oralmente, dandosene atto a verbale.

105. CTR AQ Sentenza n. 851-IV-2019 del 15/10/2019

Presidente: dott. Giuseppe Mazzi

Estensore: dott. Luigi d'Orazio

PROCESSO TRIBUTARIO - Notificazioni - Dal 10 settembre 2017 è possibile notificare il ricorso introduttivo del giudizio mediante un'agenzia privata – Sussiste – Norma non interpretativa irretroattiva – Sussiste - Il contribuente può impugnare, con l'estratto di ruolo, il ruolo e la cartella di pagamento solo se mai notificati – Sussiste

In tema di contenzioso tributario, l'art. 1 della l. n. 124 del 2017, abrogando l'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999, prevede che la notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio possa essere effettuata mediante l'utilizzo di un'agenzia privata, a decorrere dal 10 settembre 2017; essendo norma non interpretativa non ha efficacia retroattiva, con la conseguenza che la notifica non affidata alle Poste italiane s.p.a., effettuata antecedentemente, deve ritenersi inesistente e, come tale, non suscettibile di sanatoria in conseguenza della costituzione in giudizio delle controparti (Cass., 11 ottobre 2017, n. 23887). Tuttavia il contribuente non può, mediante l'impugnazione dell'estratto del ruolo, formulare l'eccezione di prescrizione e decadenza per mancata notifica nei termini di legge delle relative cartelle di pagamento, dovendo essa proporsi entro il termine di impugnazione di quest'ultime, decorso il quale, divengono definitive (Suprema Corte di Cassazione 16 luglio 2019, n. 19010; 25 febbraio 2019, n. 5443; SSUU 2 ottobre 2015, n. 19704). Il contribuente può impugnare, con l'estratto di ruolo, il ruolo e la cartella di pagamento che non siano mai stati notificati.

106. CTP AQ Sentenza 234/I/2019 del 19/06/2019

Presidente estensore: dott. Vincenzo Barbieri

PROCESSO TRIBUTARIO – Contenzioso in materia di Contributo Unificato – Legittimazione in giudizio cancellerie o segreterie - Sussiste - Istanza gratuito patrocinio - Effetti dalla data di deposito - Sussiste

In tema di contenzioso sul Contributo Unificato tributario, le cancellerie o le segreterie degli uffici giudiziari possono stare direttamente in giudizio, in ragione di quanto stabilisce l'art. 11, c. 2, del d.lgs. n. 546/1992. L'istanza relativa alla ammissione al gratuito patrocinio dello Stato produce effetti dalla data di deposito della domanda presso la Commissione tributaria adita. Quindi, tale istanza non disvela i suoi effetti ove l'interessato la interponga successivamente alla costituzione del giudizio presso la Commissione tributaria, che impone al ricorrente il pagamento del CUT.

REGISTRO IPOTECARIE CATASTALI**107. CTR PE Sentenza n. 67-VII-2018 del 29/01/2018***Presidente: dott. Francesco Menna**Estensore: dott. Geremia Spiniello*

REGISTRO - Agevolazioni "prima casa": il potere di accertamento per abitazioni in costruzione o ristrutturazione resta sospeso fintanto che le situazioni o i propositi dichiarati non si aggiornano - Sussiste

Nell'ipotesi di unità abitative in corso di costruzione e/o ristrutturazione, la verifica della sussistenza del requisito "di lusso" può effettuarsi solo al momento dell'ultimazione dei lavori. Mentre, infatti, alcune delle circostanze attengono a situazioni in itinere al momento in cui la dichiarazione viene resa (es. la dichiarazione di non aver già fruito dell'agevolazione), altre, viceversa, riguardano situazioni o propositi "futuri" (es. l'intento di trasferire la residenza nel comune in cui è ubicato l'immobile). Conseguentemente, detta distinzione incide sul termine decadenziale di accertamento in quanto, per le situazioni in itinere dichiarate dal contribuente, sussiste fin dal momento della registrazione, mentre per quelle "future", il potere di accertamento resta "sospeso" fintanto che le situazioni o i propositi dichiarati non si aggiornano. Inoltre nel computo della superficie utile per stabilire se l'abitazione sia "di lusso" vanno ricompresi tutti i vari interni, anche se privi di abitabilità, purché di fatto utili allo svolgimento di attività proprie della vita quotidiana e, quindi, anche il locale seminterrato rifinito e completo di impianti, e, in generale, tutti i locali che la normativa tassativamente esclude dal computo della superficie "di lusso".

108. CTR AQ Sentenza n. 130-V-2018 del 06/02/2018*Presidente estensore: dott. Vincenzo Venezia*

REGISTRO - Causa reale e complessiva dei contratti - Prevalenza sull'assetto cartolare - Sussiste

Il conferimento societario di un'azienda e la cessione della totalità delle quote, anche in contesto temporale differito, devono essere qualificati come cessione dell'azienda al cessionario delle quote, se l'interprete riconosca nell'operazione complessiva — in base alle circostanze obiettive del caso concreto — una causa unitaria di cessione aziendale. Quando gli atti sono plurimi e funzionalmente collegati, quando, cioè, la causa tipica di ciascuno è in funzione di un programma negoziale che la trascende, non può rilevare che la causa concreta dell'operazione complessiva, piuttosto che la causa tipica di ciascuno degli atti singolarmente presi. L'art. 20 TUIR deve essere interpretato nel senso che prevalga, ai fini dell'imposta di registro, la causa reale e complessiva dei contratti, anche non contestuali, portati alla registrazione, sull'assetto cartolare impresso dalle parti. Ne consegue che l'autonomia contrattuale nella scelta degli strumenti ritenuti più idonei per il conseguimento degli scopi perseguiti e la

rilevanza degli effetti giuridici dei singoli negozi restano salvaguardati ma circoscritti sul piano della regolamentazione formale e civilistica degli interessi delle parti e non si estendono alla loro rilevanza fiscale, in quanto la predetta disposizione introduce un criterio di qualificazione autonomo rispetto alle ordinarie ipotesi interpretative civilistiche.

109. CTR AQ Sentenza n. 196-V-2018 del 05/03/2018*Presidente: dott. Giorgietto Marconi**Estensore: dott. Fabrizio Marinelli*

REGISTRO - IPOTECARIE – CATASTALI - Le agevolazioni fiscali fruite nell'acquisto di terreni agricoli decadono in caso di affitto di parte del terreno - Sussiste

L'esenzione delle imposte catastali, di registro e di bollo spetta agli imprenditori agricoli che si impegnano a costituire un compendio unico ed a coltivarlo e condurlo per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento. Il compendio unico è rappresentato dall'estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale. Tale agevolazione viene meno nel momento in cui l'imprenditore agricolo che se ne è giovato concede in affitto una parte del terreno stesso, a nulla rilevando le motivazioni che lo hanno spinto a tale operazione, ed anche se la necessità dell'affitto derivasse dalla possibilità di poter eseguire coltivazioni biologiche mantenendo il compendio unico.

110. CTR PE Sentenza n. 223-VII-2018 del 07/03/2018*Presidente estensore: dott. Giuseppe Iannaccone*

CATASTALI - Attribuzione rendita catastale - la motivazione dell'avviso di classamento in caso di procedura DOCFA è assolta anche mediante la semplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio e della classe conseguentemente attribuita all'immobile - Sussiste

In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata DOCFA, ed in base ad una stima diretta eseguita dall'ufficio, l'obbligo della motivazione dell'avviso di classamento dell'immobile deve ritenersi osservato anche mediante la semplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio e della classe conseguentemente attribuita all'immobile, trattandosi di elementi che, in ragione della struttura fortemente partecipativa dell'avviso stesso, sono conosciuti o comunque facilmente conoscibili per il contribuente, il quale, quindi, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, può comprendere le ragioni della classificazione e tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie.

111. CTR AQ Sentenza n. 431-III-2018 del 08/05/2018

Presidente: dott. Carlo Tatozzi Estensore: dott.ssa Paola Anna Gemma Di Cesare

IPOTECARIE – CATASTALI - Alla trascrizione del trust liberale auto-dichiarato si applicano le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa - Sussiste

Nella costituzione di un "trust liberale autodichiarato" le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Tale negozio, in effetti, alla luce della giurisprudenza di Cassazione (nn. 21614 del 26.10.2016 e 975 del 17 gennaio 2018), si limita a realizzare una segregazione patrimoniale di beni immobili non produttiva di quegli effetti traslativi che sono il presupposto per la determinazione dell'imposta in modo proporzionale. La CTR dell'Aquila ha così accolto l'appello del contribuente e bocciato la tesi dell'Ufficio, fatta propria dai giudici di primo grado, secondo cui il passaggio di proprietà dei beni o diritti dal settlor al trustee configura un vero e proprio atto dispositivo a contenuto patrimoniale assoggettabile a imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale.

112. CTR AQ Sentenza n. 833-IV-2018 del 04/09/2018

Presidente estensore: dott. Augusto Pace

REGISTRO – IPOTECARIE – CATASTALI – Agevolazione "prima casa" – Inutilizzabilità primo immobile – Irrilevanza - Il coniuge non assegnatario dell'abitazione non può usufruire dell'agevolazione per altro immobile - Sussiste

Ai fini del riconoscimento della sussistenza del requisito richiesto per l'ammissione al trattamento fiscale agevolato per l'acquisto della prima casa, il requisito della "mancanza di titolarità del diritto di proprietà" di una casa di abitazione (ovunque situata) non può essere inteso come "mancanza di effettiva disponibilità" di questa, perché per ottenere il beneficio ciò che rileva non è la situazione soggettiva del contribuente o il concreto utilizzo del bene, ma solo il parametro oggettivo della classificazione catastale di esso. Pertanto non ha rilievo la circostanza che un immobile precedentemente acquistato con le agevolazioni sia inidoneo all'abitazione e quindi non sia in concreto utilizzabile, come nel caso in cui tale immobile sia stato assegnato al coniuge in sede di separazione.

113. CTR AQ Sentenza n. 852-IV-2018 del 15/09/2018

Presidente estensore: dott. Augusto Pace

REGISTRO – IPOTECARIE – CATASTALI - Agevolazione "prima casa" - Nella "superficie utile complessiva" rientrano anche i muri perimetrali e divisorii - Sussiste

Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione "prima casa" nel computo della "superficie utile complessiva" dell'immobile vanno inclusi anche i muri perimetrali e quelli divisorii; tale calcolo, infatti, è diverso dal quello della "superficie netta abitabile" cui fa riferimento la normativa in tema di condono edilizio; le previsioni relative alle

agevolazioni o ai benefici in genere in materia fiscale non sono passibili di un'interpretazione che ne ampli la sfera applicativa; quindi, in funzione dell'agevolazione "prima casa", non può essere presa in considerazione la superficie (quella utile abitabile) valutata dal legislatore ai fini del calcolo dell'oblazione in sede di condono edilizio. Nel giudizio di riassunzione opera il principio secondo cui i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla sentenza di annullamento, la quale non può essere sindacata o elusa dal giudice del rinvio neppure in caso di violazione, da parte della Corte di Cassazione, di norme di diritto sostanziale o processuale, e nemmeno nel caso in cui il principio di diritto da essa affermato risulti errato; tale dovere di uniformarsi, però, viene meno quando la norma da applicare in aderenza a tale *regula* sia stata successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di *ius superveniens*, ovvero dichiarata costituzionalmente illegittima.

114. CTR PE Sentenza n. 1091-VII-2018 del 15/11/2018

Presidente: dott. Ciro Riviezzo

Estensore: dott. Giampiero Di Florio

REGISTRO - Agevolazioni "prima casa" - Si conservano fino a tre anni dalla registrazione dell'atto – Sussiste - Acquisto di più unità immobiliari – Sussiste

I benefici per l'acquisto della "prima casa" possono essere riconosciuti anche quando siano più di una le unità immobiliari contemporaneamente acquistate, purché ricorrano due condizioni: la destinazione di dette unità immobiliari, nel loro insieme, a costituire un'unica unità abitativa e la qualificabilità come alloggio non di lusso dell'immobile risultante dalla "unificazione". In tema di agevolazioni tributarie, i benefici fiscali per l'acquisto della prima casa, previsti dall'art. 1, c. 6, della l. n. 168/1982, possono essere conservati ove la finalità, dichiarata dal contribuente nell'atto di acquisto, di destinare l'immobile a propria abitazione venga realizzata entro il termine di decadenza del potere di accertamento dell'ufficio che, con riferimento all'imposta di registro, è di tre anni dalla registrazione dell'atto.

115. CTR AQ Sentenza n. 24-IV-2019 del 14/01/2019

Presidente estensore: dott. Augusto Pace

REGISTRO IPOTECARIA CATASTALE - Alla divisione non è applicabile la deroga "valore catastale rivalutato" prevista per le cessioni - Sussiste

La divisione produce un effetto dichiarativo-retroattivo (il quale comporta che ciascun condividente sia considerato titolare dei beni assegnatigli ex tunc, e cioè dalla data dell'apertura della successione), e non già un effetto traslativo, poiché l'atto che la dispone (consista esso in una sentenza o in un contratto) non comporta alcun trasferimento fra i condividenti, dovendo il titolo di acquisto di ciascuno di questi essere fatto risalire non all'atto divisionale ma all'originario titolo che aveva costituito la situazione di comproprietà, sciolta poi con la divisione (cfr. Cass. n. 7231 del 2006; n. 26351 del 2017). Alla divisione, pertanto, non è applicabile la deroga (valore

"catastale" rivalutato) prevista dall'art. 1, comma 497, della legge n. 266 del 2005 per le "cessioni" di immobili.

116. CTR PE Sentenza n. 235-VII-2019 del 08/3/2019

Presidente: dott. Ciro Riviezzo

Estensore: dott. Giampiero Di Florio

REGISTRO – Verifica della corretta qualificazione di atti plurimi e funzionalmente collegati - Art. 20 d.p.r. n. 131/1986 - Tassazione della fattispecie concreta sottesa all'operazione complessiva – Sussiste

Il giudice, sul tema della verifica sulla corretta qualificazione dell'atto negoziale intercorso tra le parti, esclude l'applicabilità del nuovo testo dell'art. 20, per come modificato dalla l. n. 205/2017, stante l'assenza di un'espressa disposizione che preveda la retroattività della norma novella. Data l'applicabilità della norma previgente, il Giudice, in quanto interprete, è chiamato a qualificare oggettivamente gli atti secondo la causa concreta dell'operazione negoziale complessiva, a prescindere dall'eventuale disegno o intento elusivo delle parti e dei singoli motivi soggettivi. L'interprete è chiamato a valutare quale sia il risultato concreto perseguito dalle parti e individuare quale sia l'imposta di registro prevista per quel risultato, a prescindere da un'indagine circa le eventuali intenzioni delle parti di eludere la normativa fiscale. In questa prospettiva dunque, è irrilevante la buona o mala fede dei contraenti, in quanto, qualora per ipotesi le parti avessero raggiunto un risultato elusivo delle norme fiscali pur senza averlo voluto, dovrebbero comunque pagare l'imposta relativa a quel risultato concretamente ottenuto. La qualificazione interpretativa prescritta dal d.p.r. n. 131/1986 ha per oggetto la causa dell'atto, nella sua dimensione reale, concreta e oggettiva: quando gli atti sono plurimi e funzionalmente collegati, quando cioè la causa tipica di ciascuno è in funzione di un programma negoziale che la trascende, non può che rilevare la causa concreta dell'operazione complessiva, ossia la sintesi degli interessi oggettivati nell'operazione economica e la regolamentazione degli interessi effettivamente perseguita dai contraenti, anche se mediante una pluralità di pattuizioni tra loro collegate e anche se non contestuali. È l'operazione economica complessivamente posta in essere che deve, "parlando da sola", rivelare l'oggettiva, concreta e comune intenzione delle parti.

117. CTR PE Sentenza n. 612-VII-2019 del 19/06/2019

Presidente: dott. Ciro Riviezzo

Estensore: dott.ssa Mirvana Di Serio

REGISTRO - Decreti ingiuntivi emessi a fronte di pagamento di crediti derivanti da operazioni di finanziamento – Tassazione in misura fissa - Sussiste - Equiparabilità delle lettere di patronage cd. "forti" alla fideiussione - Sussiste - Applicabilità dell'imposta di registro in misura fissa anche al solo patronnant ed al solo fideiussore - Sussiste

Ai decreti ingiuntivi, emessi a fronte di pagamento di crediti derivanti da operazioni di finanziamento soggette ad IVA, si applica l'imposta di registro in misura fissa ai sensi

degli artt. 40 d.p.r. n. 131/1986 e 8, parte II della Tariffa. Ciò, in quanto il decreto ingiuntivo ottenuto da una banca in ragione di un finanziamento concesso, si configura come condanna ad un pagamento sottoposto al regime dell'IVA. Quanto sopra non può essere escluso dal fatto che l'ingiunzione è stata emessa contro il solo patronant, atteso che detta figura è equiparabile a quella del fideiussore, così come affermato sia dalla giurisprudenza di legittimità, che dalla giurisprudenza di merito, laddove queste hanno equiparato le lettere di patronage cd. "forti" alla fideiussione. La posizione del patronant (al pari di quella del fideiussore) non può essere scissa da quella del garantito onde sottoporlo a tassazione diversa, poiché la condanna ha ad oggetto il pagamento di corrispettivi (interessi) e di prestazioni (restituzione capitale) rientranti in ambito IVA, con la conseguente applicabilità dell'imposta di registro in misura fissa. Alla medesima conclusione è pervenuta la stessa Amministrazione finanziaria con la Circolare del 10 settembre 1992 n. 214/E.

118. CTR PE Sentenza n. 736-VII-2019 del 31/07/2019

Presidente: dott. Ciro Riviezzo

Estensore: dott. Enrico Di Marcotullio

REGISTRO - Le agevolazioni ex art. 15 d.P.R. n. 601/1973 spettano anche agli intermediari finanziari di cui all'art. 107 T.U.B. – Sussiste - Le agevolazioni fiscali devono intendersi accordate in funzione dell'attività di erogazione del credito svolta – Sussiste

Il regime agevolato ed il beneficio fiscale previsto dall'art. 15 d.P.R. n. 601/1973 spettano dal punto di vista soggettivo non solo alle aziende ed istituti di credito, e cioè ad enti istituzionalmente preposti all'esercizio del credito, ovvero, alla raccolta e all'erogazione del risparmio tra il pubblico, ma anche agli intermediari finanziari, iscritti nell'elenco di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 335/1993 - T.U.B. (Corte Costituzionale sentenza n. 242/2017; Sezioni Civili Unite Corte di Cassazione sentenza n. 19106/2018). Le agevolazioni fiscali previste per le diverse tipologie di finanziamenti devono intendersi accordate in funzione dell'attività di erogazione del credito e non anche in relazione alla natura giuridica del soggetto erogatore.

119. CTR PE Sentenza n. 780-VII-2019 del 23/09/2019

Presidente: dott. Mario D'Angelo

Estensore: dott. Geremia Spiniello

REGISTRO - Sentenza di usucapione – Vincolo di solidarietà tra le parti intervenute nell'atto - Non sussiste – Natura di atto complesso - Non sussiste – Natura di atto collegato – Sussiste

Non sussiste il vincolo di solidarietà nel pagamento dell'imposta per la registrazione di sentenza di usucapione tra le parti intervenute nell'atto: l'usucapione è un titolo di acquisto del tutto autonomo ed originario non dipendente da altri rapporti giuridici pregressi né tantomeno dalla complessa vicenda successoria sorta a seguito del decesso dei danti causa. E' principio generale che per gli atti con più disposizioni possano verificarsi due ipotesi. La prima ricorre allorquando le varie disposizioni

derivino le une dalle altre dando vita ad un unico atto complesso mentre la seconda si verifica nel caso in cui ciascuna posizione conserva la propria autonomia dando quindi vita ad un atto collegato. Si è in presenza di atto complesso nel caso in cui le varie disposizioni sono rette da un'unica causa e quindi non sia possibile concepire l'esistenza di una posizione prescindendo dall'altra, caso in cui l'imposta è determinata in quella più onerosa. La fattispecie del collegamento si verifica allorquando si sia in presenza di una pluralità di cause e le singole disposizioni possano avere vita autonoma e quindi non cadere al cadere dell'altra, caso in cui l'imposta è determinata come se l'atto osservato fosse del tutto autonomo e distinto, come nel caso in esame. Nulla infatti avrebbe impedito al giudice civile di accogliere la domanda avanzata dal contribuente respingendo quella proposta da un altro soggetto.

RISCOSSIONE

120. CTR AQ Sentenza n. 652-IV-2018 del 19/06/2018

Presidente estensore: dott. Augusto Pace

RISCOSSIONE – Prescrizione - Sospensione prevista dalla Legge di stabilità 2014 - Sussiste

La prestazione tributaria, stante l'autonomia dei singoli periodi di imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito anno per anno da una nuova ed autonoma valutazione riguardo alla sussistenza dei presupposti impositivi, ed è pertanto soggetta all'ordinario termine prescrizionale di dieci anni di cui all'art. 2946 c.c., tranne che i casi in cui, con riguardo a specifici tributi, la normativa di riferimento preveda un termine diverso, e tranne che i casi in cui il tributo sia strutturato come prestazione periodica nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo, e sia quindi soggetto al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c. Sul calcolo del decorso della prescrizione influisce la sospensione prevista dall'articolo 1, comma 618 della legge di stabilità per il 2014 che ha concesso al contribuente la possibilità di estinguere i carichi inclusi nei ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, province e comuni ed affidati agli Agenti della Riscossione entro il 31 ottobre 2013. E' nulla l'intimazione di pagamento carente dell'indicazione dei criteri utilizzati per il calcolo degli interessi, e, in particolare, del dettaglio delle singole aliquote prese a base delle varie annualità ed applicate alle singole imposte.

121. CTR AQ Sentenza n. 653-IV-2018 del 19/06/2018

Presidente estensore: dott. Augusto Pace

RISCOSSIONE - L'inesistenza del pignoramento dipende dall'assenza degli elementi utili alla costituzione del vincolo di destinazione – Sussiste

Nel sistema della riscossione a mezzo ruolo la notificazione della cartella di pagamento assolve uno ad un' delle funzioni che nella espropriazione forzata codicistica sono svolte dalla notificazione del titolo esecutivo e dalla notificazione del precetto, risolvendosi nell'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, così come il precetto contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo. L'atto di pignoramento presso terzi ha la funzione di imporre sul credito del debitore esecutato un vincolo di destinazione in favore del precedente all'espropriazione. Pertanto, requisiti essenziali dell'atto, in difetto dei quali il pignoramento è giuridicamente inesistente, sono solo quelli la cui mancanza impedisce la costituzione del predetto vincolo di destinazione. Fuori da questa ipotesi, la mancanza di uno degli altri elementi può dar luogo soltanto alla nullità del pignoramento, nullità che è comunque impronunciabile se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo, nullità comunque sanata dalla capacità di identificare il titolo e di proporre opposizione.

122. CTR AQ Sentenza n. 668-II-2018 del 27/06/2018*Presidente estensore: dott. Romolo Como*

RISCOSSIONE - Competenza territoriale della CTP nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale concessionario - Sussiste

La Corte Costituzionale, con riferimento all'4 del d.lgs. 546/1992, ha dichiarato illegittima la norma relativa alla competenza territoriale estendendo la dichiarazione di illegittimità anche al testo innovato nella parte in cui ha aggiunto ai soggetti nei confronti dei quali può essere proposto ricorso alla CTP, oltre agli agenti e concessionari per la riscossione, i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del d. lgs. 446/87, statuendo in ogni caso la competenza territoriale della CTP nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale concessionario. La norma in materia di competenza dinanzi le CTP non opera distinzioni tra enti locali concedenti. E' inoltre rimasto fermo il principio della inderogabilità della competenza territoriale.

123. CTR PE Sentenza n. 258-VII-2019 del 12/3/2019*Presidente: dott. Mario D'Angelo Estensore: dott. Enrico Di Marcotullio*

RISCOSSIONE – Indicazione dei criteri di calcolo degli interessi in cartella – Obbligo - Sussiste

La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 10481/2018 ha chiarito che sono da considerarsi nulle le cartelle di pagamento nelle quali non sia indicato il criterio di calcolo degli interessi. In questa ipotesi, il debito notificato dall'agente di riscossione può essere annullato. Nella cartella devono essere quindi riportati l'imposta, le sanzioni e gli interessi. Inoltre, se nella cartella viene indicata solo la cifra, senza indicazione di quale sia la data a partire dalla quale è stato eseguito il conteggio e quali tassi siano stati applicati, la cartella di pagamento è nulla, secondo il recente orientamento della giurisprudenza. La mancata indicazione di tali informazioni integra, infatti, un difetto di motivazione con effetti consequenziali sull'intera cartella di pagamento.

124. CTR PE Sentenza n. 341-VII-2019 del 08/04/2019*Presidente: dott. D'Angelo Mario Estensore: dott. Giampiero Di Florio*

RISCOSSIONE - Validità della notifica della cartella di pagamento effettuata direttamente dall'Agente della riscossione – Sussiste - Validità dell'allegato privo di firma digitale – Sussiste.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 c.p.c., il sistema di notifica della cartella esattoriale a mezzo PEC risulta espressamente previsto dall'art. 26 del d.P.R. n. 603 del 1972, così come modificato dall'art. 38, comma 4, lett. b), del D.L. 31.05.2010, n.78. La lettura combinata dei suindicati testi normativi dà vita ad un sistema regolatorio concluso, contraddistinto dalla dignità giuridica di disciplina normativa speciale alla

stregua della quale la notifica viene effettuata direttamente dall'agente della riscossione, utilizzando il proprio indirizzo PEC e i propri terminali informatici, senza dover ricorrere agli ufficiali giudiziari o ad altro pubblico ufficiale terzo, e si intende perfezionata nel momento in cui il messaggio di posta elettronica viene reso disponibile dal gestore nella casella posta del destinatario; ciò a prescindere dall'effettiva lettura da parte di quest'ultimo. E' valida la notifica via pec, senza intermediazione di soggetto abilitato, della cartella di pagamento, anche se l'allegato (contenente la cartella) al messaggio di trasmissione telematica al contribuente, risulti in formato Pdf, privo di firma digitale.

125. CTR PE Sentenza n. 655-VII-2019 del 02/07/2019*Presidente: dott. Mario D'Angelo**Estensore: dott. Giovanni de Rensis*

RISCOSSIONE - Notificazione affidata ad un'agenzia privata di recapito – Effettuata nei confronti del contribuente o della società privata - Inidoneità – Effettuata nei confronti del Ministero delle Finanze o Ente locale - Idoneità

Quando il legislatore prescrive la notificazione tramite "raccomandata con avviso di ricevimento", non può che fare riferimento al servizio postale fornito dall'Ente Poste su tutto il territorio nazionale (Cass. Sez. V n. 2922 del 18-1/13-2-2015) con la conseguenza che, qualora tale adempimento si affidato ad un'agenzia privata di recapito, esso non è conforme alla formalità prescritta dall'art. 140 c.p.c., e, pertanto, non è idoneo al perfezionamento del procedimento notificatorio, sia che trattasi di raccomandata riconducibile nell'ambito dei servizi inerenti le notificazioni degli atti giudiziari a mezzo posta di cui alla L. n. 890 del 1982, sia alla raccomandata diretta a mezzo del servizio postale ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992 art. 16, comma 3, ove la notifica sia effettuata nei confronti del contribuente o società privata. Se trattasi, invece, di notifica effettuata nei confronti del Ministero delle Finanze o ente locale, prevedendosi la possibilità di consegna diretta dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia (tale procedura non è prevista per le notifiche ai privati) la notifica a mezzo posta privata è equiparabile alla consegna diretta, con l'ulteriore precisazione che la notifica considera eseguita non nel momento della spedizione, ma nel momento della ricezione, equiparandosi la società privata ad un incaricato alla notifica dell'atto.

126. CTR PE Sentenza n. 810-VII-2019 del 01/10/2019*Presidente: dott. Mario D'Angelo**Estensore: dott. Enrico Di Marcotullio*

RISCOSSIONE – Riscossione coattiva - Fermo - Non può essere apposto sui beni relativi all'organizzazione del lavoro e facenti parte dell'impresa o dell'attività professionale – Sussiste – Strumentalità quale complesso di beni e strumenti necessari a mandare avanti l'attività – Sussiste – Onere della prova a carico del contribuente – Sussiste.

Il concetto di "strumentalità" che permette di escludere alcuni beni dal fermo non è specificato dal legislatore. Sul punto si sono formati diversi orientamenti, uno più restrittivo e l'altro più favorevole al contribuente. Secondo il prevalente orientamento, il fermo non può essere apposto solo su quei beni relativi all'organizzazione del lavoro e, quindi, facenti parte dell'impresa o dell'attività professionale (ad esempio, l'escavatore per un'impresa edile; l'autovettura per l'agente di commercio; il furgone per il trasporto merci). Il veicolo deve quindi far parte, per sottrarsi al fermo, del complesso di beni e strumenti necessari a mandare avanti l'attività stessa. L'onere di dimostrare la strumentalità del bene grava sul contribuente. A tal fine, bisogna produrre prove documentali da cui risulti il legame tra il bene e l'azienda/professione, quali ad esempio: copia della fattura di acquisto del mezzo, libro contabile, registro dei beni ammortizzabili (o registro degli acquisti) ove sia riscontrabile la presenza del veicolo quale bene ammortizzabile (o già ammortizzato). Certamente, sarà ben più difficile dimostrare la strumentalità del bene che semplicemente viene utilizzato per recarsi al lavoro.

127. CTR PE Sentenza n. 972-VII-2019 del 21/11/2019

Presidente: dott. Mario D'Angelo

Estensore: dott. Enrico Di Marcotullio

RISCOSSIONE - Prescrizione crediti erariali – E' sempre quinquennale quando il titolo esecutivo è una cartella di pagamento o esattoriale – Sussiste – E' decennale quando il titolo è un provvedimento amministrativo di accertamento o è una sentenza passata in giudicato – Sussiste - Applicabilità dell'art. 2953 cod.civ. - Non sussiste

La Suprema Corte di Cassazione con Ordinanza n. 20213/2015 dell'8/10/2015 ha statuito che i crediti dell'erario vanno in prescrizione dopo cinque anni. La prescrizione è sempre di cinque anni quando il titolo esecutivo è una cartella di pagamento o esattoriale. Invece, la prescrizione di 10 anni si applica solo quando il titolo è una sentenza o un altro provvedimento del giudice o amministrativo, divenuto ormai definitivo, come quando il contribuente impugni la cartella e il giudice gli dia torto. In quest'ultimo caso, infatti, l'obbligo di pagare l'imposta non è più contenuto nella cartella esattoriale, bensì nella sentenza del giudice, sicché la prescrizione si sposta da 5 a 10 anni. Pertanto, se l'ente titolare del credito vorrà far valere la prescrizione più lunga dovrà produrre il "titolo definitivo" della pretesa, ossia "il provvedimento amministrativo di accertamento o la sentenza passata in giudicato", emessi prima dell'emissione delle cartelle. La cartella esattoriale resta un atto amministrativo privo dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, il che significa che la decorrenza del termine per l'opposizione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, mentre non determina alcun effetto processuale, e non troverà applicazione l'art. 2953 cod.civ. ai fini della operatività della conversione del termine di prescrizione breve (quinquennale) in quello ordinario decennale. Suprema Corte di Cassazione Sez. Unite, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016.

SUCCESSIONE

128. CTR PE Sentenza n. 531-VII-2019 del 03/06/2019

Presidente: dott. Mario D'Angelo

Estensore: dott. Giovanni de Rensis

SUCCESSIONE - Obbligazioni tributarie ereditarie - Gli eredi rispondono dei debiti in proporzione delle loro rispettive quote - Sussiste - Solidarietà per le obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa – Non sussiste

In tema di responsabilità per i debiti ereditari tributari, in mancanza di norme speciali che vi derogino, si applica la disciplina comune di cui agli artt. 752 e 1295 c.c., in base alla quale gli eredi rispondono dei debiti in proporzione delle loro rispettive quote ereditarie (Cass. sez. V n. 22426 del 2-7/22-10-2014 e ribadito da Cass. sez. V n. 118451 del 4-5/21-9-2016). E' errata l'affermazione secondo cui gli eredi "rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

SANZIONI

129. CTR AQ Sentenza n. 944-I-2018 del 11/10/2018

Presidente: dott. Giansaverio Cappa

Estensore: dott. Alberto Baiocco

SANZIONI - Interposizione fittizia di manodopera – Irrogazione con atto separato – Obbligo - Sussiste

Accertata l'esistenza di un contratto di appalto di servizi, l'avviso di accertamento emesso sul presupposto della sussistenza di un caso di interposizione fittizia di manodopera è illegittimo: infatti non v'è ragione per ritenere fondati lo specifico recupero IVA e la comminazione di sanzioni che, su tale assunto, sono stati operati. Invero, mentre l'IVA ha riguardato costi che nulla hanno geneticamente a che fare con l'anzidetta interposizione, le comminate sanzioni, non costituendo diretta conseguenza del tributo recuperato a tassazione non potevano, a termini dell'art. 16 D. Lgs. 472/1997, essere irrogate con l'atto oggetto del contenzioso, ma andavano irrogate con separato atto, previo atto di contestazione.

130. CTR PE Sentenza n. 761-VI-2019 del 18/07/2019

Presidente: dott. Francesco Menna

Estensore: dott. Lucio Luciotti

SANZIONI - La tutela dell'affidamento incolpevole del contribuente è un principio generale – Sussiste

In tema di sanzioni tributarie la tutela dell'affidamento incolpevole del contribuente, sancita dall'art. 10, commi 1 e 2, della L. n. 212 del 2000, costituisce espressione di un principio generale dell'ordinamento tributario, che trova origine nei principi affermati dagli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost. ed, in materia di tributi armonizzati, in quelli dell'ordinamento dell'Unione europea, sicché deve ritenersi che la situazione di incertezza interpretativa, ingenerata da risoluzioni dell'Amministrazione finanziaria, anche se non influisce sulla debenza dell'imposta, deve essere valutata ai fini dell'esclusione dell'applicazione delle sanzioni. Costituisce situazione tutelabile quella caratterizzata: a) da un'apparente legittimità e coerenza dell'attività dell'Amministrazione finanziaria, in senso favorevole al contribuente; b) dalla buona fede del contribuente, rilevabile dalla sua condotta; c) dall'eventuale esistenza di circostanze specifiche e rilevanti, idonee a indicare la sussistenza dei due presupposti che precedono. (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 370 del 09/01/2019).

131. CTR PE Sentenza n. 786-VII-2019 del 23/09/2019

Presidente estensore: dott. Ciro Riviezzo

SANZIONI - Indebita anticipata compensazione del credito - Equiparabilità al ritardato versamento dell'imposta – Sussiste – Applicabilità della sanzione in maniera proporzionale ed autonoma – Sussiste - Applicabilità dell'istituto della continuazione – Non sussiste

L'indebita anticipata compensazione del credito comporta automaticamente un ritardato versamento di imposta, seppure il credito era spettante, non diversamente dal caso in cui l'imposta viene versata in ritardo rispetto alle scadenze previste. Pertanto, la sanzione è dovuta. Inoltre, l'istituto della la continuazione non è applicabile: la Suprema Corte insegna che le violazioni tributarie che si esauriscono nel tardivo od omesso versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione fiscale non sono soggette all'istituto della continuazione disciplinato dall'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, perché questo concerne le violazioni potenzialmente incidenti sulla determinazione dell'imponibile o sulla liquidazione del tributo, mentre il ritardo o l'omissione del pagamento è una violazione che attiene all'imposta già liquidata, per la quale l'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 dispone un trattamento sanzionatorio proporzionale ed autonomo per ciascun mancato pagamento. (Suprema Corte di Cassazione n.1540 del 20/01/2017).